

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 397 del 20/03/2023

Seduta Num. 11

Questo lunedì 20 **del mese di** Marzo
dell' anno 2023 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Priolo Irene	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Taruffi Igor	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2023/412 del 10/03/2023

Struttura proponente: SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LA SALUTE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA
TUBERCOLOSI, DELLA BRUCELLOSI BOVINA E DELLA LEUCOSI BOVINA
ENZOOTICA

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Giuseppe Diegoli

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- il Regolamento Delegato (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova;
- il Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (Testo rilevante ai fini del SEE), in particolare con riferimento agli artt. 1, 2 e 5;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) Testo rilevante ai fini del SEE;
- il decreto legislativo 02 febbraio 2021, n. 27, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della Legge 4 Ottobre 2019, n.117";
- il decreto legislativo 02 febbraio 2021, n. 32, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale

- alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante “Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”;
 - il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”;
 - l'Accordo 28 aprile 2022 “Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente: «Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da Mycobacterium tuberculosis (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica». (Rep. Atti n. 54/CSR pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 131 del 07.06.2022), recepito con propria deliberazione n. 1146 del 11.07.2022;
 - la propria deliberazione n. 493 del 23 aprile 2012 “Approvazione del Piano regionale di controllo della Tuberculosi, della Brucellosi Bovina e della Leucosi Bovina Enzootica”, come modificata dalla deliberazione n. 1301 del 01/08/2022;

Considerato che:

- la Regione Emilia-Romagna è territorio di uno stato membro dell'Unione Europea riconosciuto indenne da infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (m. bovis, m. caprae e m. tuberculosis), infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis e da leucosi bovina enzootica rispettando i criteri previsti dall'Unione già dal 2003, come sancito dalla Decisione della Commissione del 23 giugno 2003 n. 467 e s.m.i., ed è stata ora ricompresa nei territori indenni per tali malattie, elencati agli artt. 1, 2 e 5 del Regolamento UE 2021/620 sopracitato;
- la nuova normativa comunitaria prevede strumenti di sorveglianza generali e specifici per la brucellosi, tubercolosi e leucosi basati anche sui sistemi di produzione e sui fattori di rischio a cui gli stati membri devono attenersi per garantire il mantenimento dello stato di indenne;
- il Ministero della Salute, con la nota 11 gennaio 2023, prot. 0000656-DGSAF-MDS-P, recante come oggetto “Decreto

legislativo n. 136/2022, articolo 13 - Programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie - Attuazione ed indicazioni applicative", ha chiesto alle Regioni, in attesa di un aggiornamento dei piani di sorveglianza e controllo nazionali, di applicare per l'anno 2023 piani di sorveglianza e controllo delle malattie di categoria B conformi alle nuove normative in sanità animale.

Tenuto conto che il piano regionale approvato con propria deliberazione n. 493/2012 richiede una revisione sostanziale delle definizioni di caso sospetto e confermato, dell'organizzazione della sorveglianza per allineare le attività da svolgere al nuovo impianto normativo comunitario e nazionale, in attesa della predisposizione e approvazione di un piano di sorveglianza nazionale previsto dal Ministero della Salute per l'anno 2024, in attuazione al decreto legislativo 134/2022.

Ritenuto che il piano regionale di sorveglianza e controllo della Tuberculosis, della Brucellosi Bovina e della Leucosi Bovina Enzootica, elaborato dall'area sanità veterinaria e igiene degli alimenti del Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica in collaborazione con in SEER e le Unità Operative di Sanità Animale delle Aziende USL della Regione Emilia Romagna, sia conforme alle nuove normative in sanità animale, coerente alla realtà produttiva regionale e sviluppato nell'ottica di una ottimizzazione delle risorse.

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017, avente ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" e le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- n. 771 del 24 maggio 2021, che conferisce fino al 31/05/2024 l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all'art. 1, comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;
- n. 324 del 07.03.2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 07.03.2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a

- seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
 - n. 1615 del 28 settembre 2022, avente ad oggetto “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune direzioni generali/agenzie della giunta regionale”;
 - n. 1846 del 02/11/2022 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2022-2024”;

Richiamate, infine, le determinazioni dirigenziali:

- n. 2335 del 09 febbraio 2022, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- n. 6229 del 31 marzo 2022, avente ad oggetto “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione Aree di Lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;
- n. 7162 del 15 aprile 2022, recante “Ridefinizione dell’assetto delle Aree di lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'allegato A “PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA TUBERCOLOSI, DELLA BRUCELLOSI BOVINA E DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA” parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che esso sostituisce integralmente il piano approvato con propria deliberazione n. 493 del 23 aprile 2012, come da ultimo modificato con propria deliberazione n. 1301 del 14/7/2022;
2. di dare atto, altresì, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013, così come riportato nella determinazione dirigenziale n. 2335/2022.

PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA TUBERCOLOSI, DELLA BRUCELLOSI BOVINA E DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

1. OBIETTIVI

Attraverso l'esecuzione del presente piano di sorveglianza si vogliono ottenere i seguenti obiettivi:

1.1. Mantenere, migliorando dove possibile lo stato sanitario e la biosicurezza degli allevamenti bovini, lo status di territorio indenne senza vaccinazione da Brucellosi Bovina e indenne da Tuberculosis e Leucosi Bovina Enzootica della Regione Emilia-Romagna in conformità ai criteri definiti dalla normativa comunitaria;

1.2. Razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali attraverso l'espletamento di attività di sorveglianza basata sul rischio.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della applicazione del presente piano di sorveglianza e controllo sono richiamate le definizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/429 e ai suoi atti delegati e di esecuzione, nonché quanto riportato dai decreti applicativi nazionali n. 134/2022 e n. 136/2022. In particolare, ai fini del presente piano si riprendono le seguenti definizioni presenti nella normativa specifica:

- a. **Stabilimento:** i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente;
- b. **Allevamento:** attività di un operatore che alleva uno o più animali della stessa specie o gruppo di specie in uno stabilimento;
- c. **Operatore:** qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i veterinari di cui ai punti 3.2 e 3.3;
- d. **Allevamento da riproduzione:** allevamento nel quale è presente almeno un riproduttore della specie bovina, comprese le specie *Bos indicus*, *Bison bison* e *Bubalus bubalus* ovvero un animale che, nello stesso allevamento, sarà adibito alla riproduzione indipendentemente dalla finalità produttiva dell'allevamento;
- e. **Allevamento da ingrasso:** allevamento di animali della specie bovina, comprese le specie *Bos indicus*, *Bison bison* e *Bubalus bubalus*, nel quale non è presente alcun riproduttore e in cui gli animali vengono allevati per la produzione di carne per poi essere inviati al macello direttamente o attraverso altri allevamenti da ingrasso;
- f. **Allevamento indenne da Tuberculosis:** un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, parte II, capitolo 1 del Regolamento (UE) n. 2020/689;
- g. **Allevamento indenne da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* senza vaccinazione:** un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, parte I, capitolo 1 del Regolamento (UE) n. 2020/689;
- h. **Allevamento indenne da Leucosi bovina enzootica:** un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, parte III, capitolo 1 del Regolamento (UE) n. 2020/689;
- i. **Stalla di transito per ungulati:** stabilimento registrato in conformità all'art. 93 del Regolamento (UE) n. 2016/429 secondo le modalità previste dall'art. 5 del decreto legislativo n. 134/2022 in cui sono effettuate esclusivamente operazioni di raccolta di una stessa specie di ungulati provenienti da diversi stabilimenti nazionali e destinati alle movimentazioni in ambito nazionale. In tali stabilimenti gli animali possono permanere per massimo trenta giorni dal loro ingresso;

- j. **Centro di raccolta per ungulati:** stabilimento riconosciuto ai sensi dell'art. 97 del Regolamento (UE) n. 2016/429, secondo le modalità previste dall'art. 6 del decreto legislativo n. 134/2022 nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 2019/2035 in cui sono raggruppati animali, con lo stesso stato sanitario e provenienti da più stabilimenti nazionali o comunitari e destinati alle movimentazioni nazionali o comunitarie;
- k. **Banca Dati Nazionale (BDN):** la base dati informatizzata nazionale, situata all'interno del portale VETINFO, come definita all'art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 134/2022, in conformità all'articolo 109, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2016/429;
- l. **SANAN:** sistema informativo del portale VETINFO per la registrazione della programmazione e dei risultati sui controlli svolti in attività di sorveglianza per le malattie animali;
- m. **SIMAN:** sistema informativo del portale VETINFO per la registrazione dei casi sospetti o confermati (focolai) di malattia e la raccolta delle relative indagini epidemiologiche;
- n. **Rendicontazione (SIR):** sistema informativo del portale VETINFO per la registrazione delle rendicontazioni periodiche;
- o. **Controlli:** sistema informativo del portale VETINFO per la registrazione di attività ispettive svolte negli stabilimenti, comprese le stalle di transito;
- p. **Statistiche:** applicativo del portale VETINFO in cui vengono messe a disposizione elaborazioni statistiche riguardanti i dati registrati nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) e negli applicativi SANAN, SIMAN e CONTROLLI. In esso sono pubblicati i report degli indicatori oggetto di valutazione, definiti a livello nazionale, organizzati in cruscotti;
- q. **Metodi diagnostici per la concessione e il mantenimento dello status di indenne per *Brucella abortus*, *melitensis* e *suis*:** prove di cui all'allegato III, sezione 1 del Regolamento (UE) n. 2020/689;
- r. **Metodi diagnostici per la concessione e il mantenimento dello status di indenne da complesso *Mycobacterium tuberculosis*:** prove di cui all'allegato III, sezione 2 del Regolamento (UE) n. 2020/689;
- s. **Prove di intradermoreazione alla tubercolina (prove tubercoliniche):** prove di cui all'allegato III, sezione 2 del Regolamento (UE) n. 2020/689. La tecnica ed i criteri di interpretazione di tali prove sono riportate nel Manuale Diagnostico WOA, capitolo 3.4.6;
- t. **Metodi diagnostici per la concessione e il mantenimento dello status di indenne da leucosi bovina enzootica:** prove di cui all'allegato III sezione 3 del Regolamento (UE) n. 2020/689.

3. FIGURE COINVOLTE

Il piano di sorveglianza prevede il coinvolgimento di diverse figure che contribuiscono con compiti definiti e di seguito richiamati.

3.1. **Compiti degli Operatori**

Ai fini del presente piano all'Operatore sono assegnati i seguenti compiti:

- a. garantire la tracciabilità degli animali detenuti attraverso la corretta e completa identificazione e registrazione degli stessi, secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 134/2022 e dal relativo manuale operativo;
- b. assicurarsi all'arrivo che tutti gli animali di nuova introduzione siano correttamente identificati, scortati da documenti di accompagnamento corretti (modello 4 elettronico o certificato Traces) e provengano da stabilimenti indenni senza vaccinazione per brucellosi e da stabilimenti indenni da tubercolosi e leucosi;
- c. segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario eventuali irregolarità documentali o di identificazione degli animali introdotti, provvedendo ad adottare rapidamente, se necessario, misure di isolamento dei capi in attesa della regolarizzazione;
- d. segnalare tempestivamente, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 2016/429 al Servizio Veterinario della AUSL, direttamente o tramite il veterinario

- libero professionista, tutti i casi di aborto verificatisi in azienda e consegnare direttamente o tramite il servizio veterinario il feto abortito alla sezione dell'IZSLER per gli accertamenti diagnostici gratuiti;
- e. segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario della AUSL casi di mortalità anomala degli animali;
 - f. dotarsi di mezzi idonei al contenimento degli animali al fine di garantire le procedure di controllo, assicurando la sicurezza propria, degli addetti e del personale tecnico, nonché il benessere degli animali;
 - g. collaborare con il Servizio Veterinario nella esecuzione delle indagini epidemiologiche e nelle operazioni connesse con il prelievo di campioni e l'esecuzione di prove tubercoliniche.

3.2. Compiti dei veterinari liberi professionisti

Ai fini del presente piano i veterinari che svolgono assistenza zoiatrica devono:

- a. segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario competente tutti i casi di aborto accertati in aziende bovine indicando il codice identificativo della madre;
- b. compiere indagini relative alle segnalazioni di mortalità anomala o di altri gravi sintomi segnalati dall'operatore;
- c. segnalare casi sospetti di malattia al Servizio Veterinario entro le 12 ore dall'accertamento in forma scritta, secondo tempi e modalità previste dall'art. 6 del D. Lgs n. 136/2022.

3.3. Compiti dei Servizi Veterinari delle AUSL

Il Servizio Veterinario della AUSL, è responsabile della esecuzione del piano ed ha i seguenti compiti:

- a. esercitare opportune modalità di controllo in ordine alla corretta esecuzione delle procedure di identificazione e registrazione degli eventi degli animali;
- b. eseguire l'ispezione post mortem delle carcasse dei bovini inviati alla normale macellazione, volta alla rilevazione di forme tumorali che potrebbero essere dovute a LBE, nonché di lesioni riferibili a TBC;
- c. prelevare i campioni negli stabilimenti per le prove di laboratorio ed eseguire le prove tubercoliniche;
- d. prelevare al macello i campioni da animali con lesioni compatibili con le malattie oggetto del piano o risultati non negativi per le prove diagnostiche dirette;
- e. attuare, in collaborazione con IZSLER, azioni finalizzate a incentivare l'attività di segnalazione degli aborti;
- f. verificare la sussistenza dei requisiti per l'assegnazione/mantenimento della qualifica sanitaria degli stabilimenti e aggiornare la BDN;
- g. registrare sul sistema SANAN la programmazione e le conseguenti attività di sorveglianza svolte ai sensi del presente piano, secondo le modalità messe a disposizione dal portale VETINFO;
- h. effettuare indagini epidemiologiche accurate, in caso di riscontro di positività alle prove diagnostiche ufficiali e di laboratorio, possibilmente avvalendosi del supporto del Reparto Sorveglianza Epidemiologica di IZSLER;
- i. impartire prescrizioni e/o predisporre gli atti volti all'eradicazione dell'infezione, nonché ad impedire la trasmissione degli agenti patogeni ad altri animali e all'uomo.

La AUSL, in qualità di Autorità competente locale, può delegare con atto formale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 136/2022, secondo quanto previsto dall'art. 31 del Reg. (UE) n. 2017/625, l'esecuzione delle prove in allevamento a veterinari non ufficiali che:

- i. possiedono le competenze e le attrezzature necessarie per tali attività,
- ii. sono opportunamente formati sulle norme e sulle procedure da adottare,
- iii. agiscono in modo imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi.

L'Azienda USL garantisce la supervisione delle attività delegate al fine di assicurare un coordinamento efficace.

3.4. Compiti dell'IZSLER

Le Sedi territoriali e i laboratori della sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna (IZSLER) contribuiscono all'espletamento del Piano attraverso le attività dei loro laboratori:

- a. forniscono consulenza ed assistenza ai Servizi Veterinari della AUSL nelle operazioni di prelievo dei campioni, nonché nell'esecuzione delle indagini epidemiologiche e nella interpretazione dei risultati delle prove di laboratorio;
- b. eseguono necroscopie e prove diagnostiche di laboratorio (dirette e indirette) sugli animali e sui campioni conferiti dai Servizi Veterinari delle AUSL nell'ambito del piano;
- c. segnalano tempestivamente al Servizio Veterinario competente eventuali riscontri di positività per le malattie oggetto del piano rilevati su animali o campioni conferiti da privati.

3.5. Compiti del Reparto di Sorveglianza Epidemiologica (SEER) di IZSLER

Il centro epidemiologico veterinario regionale viene individuato nel Reparto di Sorveglianza Epidemiologica (SEER) Emilia-Romagna di IZSLER, ufficio di Bologna.

Il SEER funge da punto di raccolta ed elaborazione delle informazioni relative alle attività svolte ed ai risultati ottenuti, con i seguenti compiti:

- a. raccogliere ed elaborare i dati provenienti dal portale VETINFO, dai Servizi Veterinari delle AUSL e dai laboratori IZSLER;
- b. produrre rapporti periodici sulle attività svolte e sui risultati ottenuti e relazioni sull'andamento del piano di sorveglianza;
- c. collaborare con i Servizi Veterinari delle AUSL nell'espletamento delle indagini epidemiologiche e assicurare la registrazione delle informazioni previste da SIMAN;
- d. effettuare analisi del rischio sulla introduzione e/o presenza dell'agente eziologico, secondo metodologie riconosciute a livello internazionale.

3.6. Compiti del Servizio Veterinario Regionale

L'Area Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna:

- a. definisce la programmazione delle attività dei Servizi Veterinari delle AUSL,
- b. individua gli obiettivi e ne verifica il raggiungimento,
- c. coordina le attività dei Servizi Veterinari,
- d. mantiene i contatti con il livello centrale (Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario) e con i Centri di Referenza Nazionali (CRN).

4. ATTIVITÀ

Le attività programmate annualmente sono finalizzate alla verifica delle condizioni previste per il mantenimento dello status di indennità del territorio regionale per le malattie oggetto del piano attraverso l'attuazione di un sistema di sorveglianza basato sui rischi, che permetta la rilevazione precoce di eventuali stabilimenti infetti da Brucellosi, Tubercolosi Bovina e Leucosi Bovina.

4.1. Controllo periodico degli allevamenti

Negli allevamenti soggetti a controllo sulla base del presente piano sono presenti e mantenuti sotto controllo i seguenti requisiti:

- a. è garantita la tracciabilità di tutti gli animali detenuti e movimentati;
- b. tutti i bovini introdotti nello stabilimento sono conformi ai requisiti descritti al punto 4.2.2;
- c. tutti i bovini sono esenti da manifestazioni cliniche di tubercolosi, brucellosi, leucosi;
- d. sono disponibili mezzi di contenimento che permettano l'esecuzione dei controlli d'identità e diagnostici sugli animali, garantendo la sicurezza per gli operatori e il rispetto del benessere animale.

Tutti gli stabilimenti devono avere la qualifica sanitaria registrata in BDN che deve essere aggiornata

qualora ci siano modifiche dello status nello stabilimento stesso.

Tutti gli allevamenti da riproduzione e produzione vengono sottoposti a controlli periodici ai fini del mantenimento della qualifica sanitaria come di seguito descritto. In caso di allevamenti costituiti esclusivamente da capi inferiori ai 24 mesi (carne - ingrasso; manze da rimonta) il controllo per il mantenimento della qualifica può essere anche solo documentale e di identità basato sulla verifica della provenienza degli animali e sulla corretta identificazione e registrazione dei capi.

4.1.1. Brucellosi Bovina e Bufalina e Leucosi Bovina Enzootica

4.1.1.1. Ai fini della verifica dello stato sanitario del territorio regionale, viene attuata una sorveglianza annuale in grado di confermare che il tasso di incidenza non superi lo 0,1% nel corso dell'anno e che il 99,8% degli stabilimenti ed il 99,9% degli animali è indenne da malattia. A tale scopo il Servizio Veterinario della AUSL individua all'inizio di ciascun anno un numero sufficiente di stabilimenti (Tabella 1 - Anno 2023) che presentino i seguenti fattori di rischio:

- i. stabilimento sede di focolaio di malattia negli ultimi 3 anni;
- ii. nessun controllo ufficiale e altra attività ufficiale (ispezioni anagrafe o campionamento per sorveglianza BRC TBC e LEB) negli ultimi 3 anni;
- iii. assenza o esiguo numero di aborti segnalati negli ultimi tre anni in allevamenti da riproduzione;
- iv. stabilimento che nei 12 mesi precedenti ha subito, per qualsiasi motivo, una sospensione della qualifica di allevamento indenne senza vaccinazione da Brucellosi;
- v. connessione epidemiologica con caso confermato di malattia nell'ultimo anno solare;
- vi. stabilimento che effettua il pascolo situato in Comuni con infezione confermata negli ultimi 12 mesi negli animali selvatici;
- vii. stabilimento che ha introdotto negli ultimi 12 mesi bovini da zone non indenni da malattia.

Il criterio di casualità viene utilizzato, se del caso, per completare il numero minimo prefissato.

Entro il 15 gennaio di ogni anno il SEER invia all'Area di Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti regionale la tabella 1 aggiornata ai dati del 31 dicembre dell'anno precedente.

4.1.1.2. Negli stabilimenti selezionati viene sottoposto a prova sierologica un numero di bovini di età superiore a 24 mesi in grado di rilevare una prevalenza del 5% con una confidenza del 95% (Tabella 2).

4.1.1.3. Qualora venga costituito un nuovo stabilimento, considerato l'obbligo di provenienza degli animali da allevamenti indenni, è sufficiente un'unica prova sierologica individuale su tutti i capi di età superiore ai 12 mesi da effettuarsi entro 30 giorni dalla costituzione dell'allevamento e comunque prima del rilascio della qualifica sanitaria. In deroga, per i nuovi allevamenti da ingrasso che movimentano esclusivamente verso il macello, lo status di indenne viene assegnato induttivamente.

4.1.1.4. In caso di introduzioni da allevamenti non indenni o senza qualifica sanitaria si applica quanto previsto al capitolo 4.2.4 "Introduzioni irregolari".

4.1.2. Tubercolosi

4.1.2.1. Ai fini della verifica dello stato sanitario del territorio regionale, viene attuata una sorveglianza annuale in grado di confermare che il tasso di incidenza non supera lo 0,1% nel corso dell'anno e che il 99,8% degli stabilimenti ed il 99,9% degli animali è indenne da malattia. A tale scopo il Servizio Veterinario della AUSL individua all'inizio di ciascun anno un numero sufficiente di stabilimenti (Tabella 1 – Anno 2023) che presentino i seguenti fattori di rischio:

- i. stabilimento sede di focolaio di malattia negli ultimi 5 anni;

- ii. nessun controllo ufficiale e altra attività ufficiale (ispezioni anagrafe o campionamento per sorveglianza BRC TBC e LEB) negli ultimi 3 anni;
- iii. stabilimento che nei 12 mesi precedenti ha subito, per qualsiasi motivo, una sospensione della qualifica di allevamento indenne da Tubercolosi;
- iv. connessione epidemiologica con caso confermato di malattia nell'ultimo anno solare;
- v. stabilimento che effettua il pascolo situato in Comuni con infezione confermata da isolamento di MTCTB (complesso *Mycobacterium tuberculosis* [*Mycobacterium bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*]) negli ultimi 12 mesi negli animali selvatici;
- vi. stabilimento che ha introdotto negli ultimi 12 mesi bovini da zone non indenni da malattia.

Il criterio di casualità viene utilizzato, se del caso, per completare il numero minimo prefissato.

Entro il 15 gennaio di ogni anno il SEER trasmette all'Area di Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti regionale la tabella 1 aggiornata ai dati del 31 dicembre dell'anno precedente.

4.1.2.2. Nelle aziende selezionate viene sottoposto a prova di intradermoreazione un numero di bovini di età superiore a 24 mesi in grado di rilevare una prevalenza del 5% con una confidenza del 95% (Tabella 2).

4.1.2.3. Qualora venga costituito un nuovo stabilimento, considerato l'obbligo di provenienza degli animali da allevamenti indenni, è sufficiente un'unica prova tubercolinica su tutti capi di età superiore ai 42 giorni da effettuarsi entro 30 giorni dalla costituzione dell'allevamento e comunque prima del rilascio della qualifica sanitaria. In deroga, per i nuovi allevamenti da ingrasso che movimentano esclusivamente verso il macello lo status di indenne viene assegnato induttivamente.

4.1.2.4 In caso di introduzioni da allevamenti non indenni o senza qualifica sanitaria si applica quanto previsto al capitolo 4.2.4 "Introduzioni irregolari".

Tabella 1. Numero minimo di stabilimenti da esaminare ogni anno mediante prove diagnostiche indirette (anno 2023)

Azienda USL	Numero di stabilimenti aperti a inizio periodo (riproduzione e ingrasso) da cruscotto Vetinfo.it	Numero minimo di stabilimenti da controllare (P*=0,2%; CI 95%)	Numero minimo di capi da sottoporre alle prove diagnostiche indirette (P*=0,1%; CI 95%)
Piacenza	772	175	450
Parma	1353	306	800
Reggio Emilia	1196	270	700
Modena	1006	228	550
Bologna	483	109	150
Imola	133	30	50
Ferrara	138	31	40
Romagna AT Ravenna	148	33	50
Romagna AT Forlì	190	43	70
Romagna AT Cesena	177	40	70
Romagna AT Rimini	260	59	70
Emilia-Romagna	5856	1324	3000

Tabella 2. Numero di bovini da esaminare negli stabilimenti indenni per il mantenimento dello status sanitario (prevalenza 5%; livello di confidenza 95%)

Numero Bovini in azienda > 24 mesi	Numero Bovini da sottoporre alle prove diagnostiche indirette
Fino a 24	Tutti
25-26	24
27-29	26
30-34	28
35-39	31
40-46	34
47-55	37
56-67	40
68-85	43
86-113	46
114-163	50
164-282	54
283-917	58
918 e oltre	59

4.2. Controllo dei principali fattori di rischio per l'introduzione e la diffusione delle malattie oggetto del piano

4.2.1. Sorveglianza sugli aborti

L'operatore e/o il veterinario che svolge l'assistenza veterinaria hanno l'obbligo di segnalare i casi di aborto al Servizio Veterinario della AUSL, consegnando quando possibile il feto abortito o la placenta alla sezione dell'IZS e/o comunicando il codice identificativo della madre.

I Servizi Veterinari delle AUSL collaborano alla raccolta dei feti abortiti e all'invio alle sezioni IZSLER competenti per territorio, seguendo le istruzioni di cui all'allegato A/2 e utilizzando la relativa scheda.

Il laboratorio IZSLER effettua tutte le indagini per escludere la presenza di *Brucella* spp.

Le eventuali procedure di raccolta e i prelievi ematici effettuati dal Servizio Veterinario, i protocolli diagnostici e lo smaltimento dei feti conferiti all'IZS sono senza costi per l'allevatore.

In caso di assenza di matrice campionabile (feto abortito o placenta), il Servizio Veterinario effettua un accertamento nello stabilimento con prelievo di sangue per esami sierologici o tampone vaginale per la ricerca di *Brucella* spp. (PCR) sul capo. In attesa degli esiti non sono adottati provvedimenti sul capo e sullo stabilimento.

Il campione ematico ai fini di accertamenti diagnostici volti anche all'esclusione di infezione da *Brucella* attraverso esami sierologici (SAR/FDC) sulla madre può essere effettuato anche direttamente dal veterinario libero professionista e conferito alla sezione competente dell'IZSLER, previo accordo con il Servizio Veterinario e accompagnato dal **verbale di prelievo A/6 (Allegato)**. Gli esiti delle matrici feto/aborto e sangue per brucellosi sono estratti dal SEER e sono messi in condivisione con le Aziende USL del territorio regionale.

In caso di positività si applicano le procedure descritte al capitolo 5.

4.2.2. Condizioni sanitarie per la movimentazione

4.2.2.1. Negli allevamenti bovini e bufalini della Regione Emilia-Romagna sono introdotti

esclusivamente animali provenienti:

- a) da allevamenti indenni siti in territori indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, scortati da documento di accompagnamento informatizzato rilasciato dalla BDN che ne attesta la qualifica sanitaria;
- b) da allevamenti siti in un altro Stato Membro che rispettano i requisiti generali previsti dalla normativa comunitaria per l'introduzione in un territorio indenne e le prescrizioni specifiche di cui agli art. 10 e 11 del Regolamento delegato (UE) n. 2020/688, scortati dal previsto certificato sanitario per gli scambi intracomunitari;
- c) da allevamenti nazionali indenni per brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina, siti in territori non indenni, secondo i requisiti e le procedure previste ai capitoli 1 e 2 del "Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis*, *Brucella suis*, da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica" (Accordo Rep. Atti n. 54/CSR), come recepito dalla propria deliberazione n. 1146 del 11.07.2022;

4.2.2.2. Gli animali provenienti da uno Stato Membro o da una Regione di uno Stato Membro riconosciuto "Indenne" dalla Commissione europea, introdotti in stabilimento e successivamente respinti per motivi commerciali o funzionali, non sono da sottoporre a prove se sono trascorsi non più di 30 giorni dalla partenza e a condizione che gli animali non siano venuti in contatto con animali di diversa qualifica.

4.2.2.3. Dagli allevamenti senza qualifica sanitaria o con qualifica sospesa possono essere movimentati animali esclusivamente e direttamente verso un impianto di macellazione.

4.2.2.4. Il Servizio Veterinario della AUSL esercita opportune modalità di controllo sul rispetto dei requisiti di tutte le movimentazioni.

4.2.3. Controlli sugli animali introdotti in allevamento

4.2.3.1. Il Servizio Veterinario della AUSL:

- a) si dota di procedure per la verifica in BDN delle movimentazioni dei capi introdotti in tutti gli allevamenti del territorio di competenza;
- b) verifica che tutti gli animali introdotti rispettino i requisiti e le prescrizioni di cui al punto 4.2.2.1;
- c) effettua su ogni capo bovino introdotto negli allevamenti da riproduzione, se proveniente da stalla di transito, centro di raccolta, mercato, fiera o allevamento extra-regionale, i seguenti controlli (prove di scambio):
 - prova sierologica per brucellosi e leucosi sui capi introdotti di età superiore a 12 mesi;
 - prova tubercolinica su tutti gli animali introdotti di età superiore a 42 giorni.

Tali controlli devono essere eseguiti nella azienda di destinazione entro 30 giorni dalla introduzione. Nelle prove di scambio, il controllo sierologico individuale per Brucellosi viene effettuato mediante l'esecuzione in parallelo di prove di siero-agglutinazione rapida (SAR) e di fissazione del complemento (FDC) o di prova ELISA eventualmente confermata da una prova di FDC. Il controllo sierologico individuale per Leucosi viene effettuato mediante la prova di immunodiffusione in gel di agar (AGID) o ELISA.

- d) in deroga al precedente punto c), qualora un allevamento introduca capi da provincia extra-regionale confinante, su richiesta dell'operatore, potrà essere concessa la deroga ai controlli previsti per le nuove introduzioni, da parte del Servizio Veterinario della AUSL, sentito il SEER, alle seguenti condizioni:
 - la movimentazione dei capi tra i due allevamenti è consolidata nel tempo;
 - i due allevamenti sono del medesimo operatore o gruppo e introducono sporadicamente capi da rimonta da altri allevamenti, in conformità al punto 4.2.2.1.

4.2.3.2. In alternativa al precedente punto c), valutata l'entità, l'origine e la frequenza delle introduzioni, il Servizio Veterinario della AUSL può optare per la effettuazione di controlli di stalla con frequenza annuale consistenti in:

- una prova tubercolinica su tutti i capi di età superiore ai 24 mesi presenti in stalla;
- una prova sierologica individuale per Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica su tutti i capi di età superiore ai 24 mesi presenti in stalla.

Il Servizio Veterinario esercita opportune modalità di controllo sul rispetto dei requisiti previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004, dalla normativa sull'identificazione e registrazione degli animali e dal presente piano sulla base dei criteri e modalità contenuti nel Piano Regionale Integrato.

4.2.4. Introduzioni irregolari

4.2.4.1. L'operatore, in caso di introduzioni di capi non identificati e/o senza la prevista documentazione di scorta o da stabilimenti con qualifica non indenne o assente, provvede ad isolare immediatamente gli animali e a segnalare l'accaduto al Servizio Veterinario della AUSL che adotta le azioni previste dall'art. 15 del decreto legislativo n. 134/2022 sugli animali introdotti al fine di risolvere le non conformità.

4.2.4.2 Nel caso in cui le non conformità siano accertate a seguito di controllo ufficiale il Servizio Veterinario della ASL, oltre all'applicazione delle azioni previste all'art. 15 del decreto legislativo n. 134/2022 su tutto lo stabilimento e le previste sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi n. 134/2022 e n. 136/2022, sospende la qualifica sanitaria di indenne da brucellosi senza vaccinazione, indenne da tubercolosi e leucosi bovina enzootica dello stabilimento fino a che:

- tutti gli animali di età superiore a 12 mesi non abbiano subito con esito favorevole due prove sierologiche individuali per la brucellosi e leucosi praticate ad un intervallo superiore a tre mesi e inferiore a dodici.
- tutti gli animali di età superiore a 42 giorni non abbiano subito con esito favorevole due prove tubercoliniche ad un intervallo superiore a tre mesi e inferiore a dodici.

4.2.4.3. I costi dei controlli e degli esami di laboratorio di cui al precedente punto 4.2.4.2 sono a carico dell'operatore come "controlli non programmati" ai sensi del D. Lgs n. 32/2021.

4.2.4.4. Per gli allevamenti da ingrasso la qualifica potrà essere ripristinata anche quando tutti gli animali presenti in azienda al momento della sospensione sono stati inviati direttamente ad uno stabilimento di macellazione, viene svolto un congruo periodo di vuoto sanitario dopo le operazioni di pulizia e disinfezione straordinari prescritte dal Servizio Veterinario della AUSL e il ripopolamento è avvenuto secondo quanto previsto al punto 4.1.2.3.

4.2.5. Spostamento per monticazione di bovini e bufalini

I bovini e bufalini devono provenire da allevamenti indenni senza vaccinazione da brucellosi, e indenni da tubercolosi e leucosi bovina enzootica, siti in territori indenni dalle medesime malattie.

Per lo spostamento di bovini e bufalini da allevamenti indenni senza vaccinazione da brucellosi, e indenni da tubercolosi e leucosi bovina enzootica siti in territori non indenni si applica il protocollo previsto alla DGR n. 1146/2022.

Gli accertamenti diagnostici effettuati per il mantenimento della qualifica sanitaria, se non sono stati effettuati nei 3 anni solari precedenti, devono essere effettuati prima della monticazione.

4.2.6. Controlli sulle stalle di transito e nei centri di raccolta

L'attività di stalla di transito e di centro di raccolta deve essere l'unica attività dello stabilimento.

4.2.6.1. I centri di raccolta sono riconosciuti ai sensi dell'art. 97 del Regolamento (UE) n. 2016/429

secondo le modalità previste dall'art. 6 del decreto legislativo n. 134/2022 e nel rispetto dei requisiti strutturali e funzionali previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/429 e dai regolamenti delegati (UE) n. 2019/2035 e n. 2020/688.

Le stalle di transito sono registrate dal Servizio Veterinario della AUSL, previa presentazione di una Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 134/2022 e dal relativo manuale operativo, devono rispettare i requisiti strutturali e operativi ivi previsti e operano secondo protocolli approvati dall'AUSL.

4.2.6.2. I capi introdotti nella stalla di transito possono provenire esclusivamente da territori indenni e da stabilimenti indenni per le malattie previste dal piano. Il tempo di permanenza degli stessi non può essere superiore ai 30 giorni, come previsto dall'art. 5, comma 5, lettera d) del D.L.vo n. 134/2022.

4.2.6.3. L'operatore della stalla di transito deve:

- verificare allo scarico che gli animali siano correttamente identificati, che i documenti di accompagnamento siano corrispondenti alla partita e conformi a quanto richiesto al punto 4.2.2. e che siano soddisfatti i requisiti sanitari richiesti;
- informare il Servizio Veterinario della AUSL, dopo aver verificato gli animali detenuti ricevuti, in merito a qualsiasi irregolarità. Nel caso di un'irregolarità, l'operatore isola gli animali interessati fino all'adozione di una decisione in merito da parte del Servizio Veterinario competente;
- provvedere affinché il Veterinario Ufficiale possa procedere all'esecuzione periodica di qualsiasi controllo ritenuto necessario sugli animali. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, devono essere pertanto presenti e disponibili:
 - a. un'adeguata illuminazione fissa o mobile;
 - b. efficienti dispositivi manuali o meccanici tali da garantire il contenimento degli animali secondo la loro categoria di appartenenza, nel rispetto del benessere animale e della sicurezza degli operatori.

4.2.6.4. È possibile detenere anche animali in lattazione tenendo conto che occorrono adeguate attrezzature e spazi per la mungitura degli animali. Occorre pertanto che i protocolli approvati riportino il numero massimo di animali in lattazione ospitabili, oppure la esplicita dichiarazione che non possono essere introdotti nell'impianto animali in lattazione. Il latte raccolto durante la permanenza in stalla di transito, non rispondendo ai requisiti prescritti dal Reg. (CE) n. 853/2004, All. 3, Sezione IX, cap. II, va destinato ad usi diversi dal consumo umano.

4.2.6.5. Nella stalla di transito non si effettuano prove diagnostiche di scambio.

4.2.6.6. I Servizi Veterinari delle AUSL effettuano controlli ufficiali per verificare le condizioni di biosicurezza strutturali, gestionali e di tracciabilità degli animali secondo la cadenza prevista dalla normativa nazionale attraverso l'uso di check list nazionali, i cui risultati sono rendicontati attraverso la registrazione in VETINFO. Il riscontro di irregolarità o inadempienze, oltre alle previste sanzioni, comporta l'adozione di provvedimenti di cui all'art. 15 del D. Lgs n. 134/2022 e agli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) n. 2017/625, tra cui la sospensione e la revoca dell'attività.

4.2.7. Controlli al macello

4.2.7.1. Tubercolosi Bovina

- a. Tutti i bovini e i bufalini macellati sono sottoposti a ispezione post mortem da parte di un Veterinario Ufficiale. L'ispezione deve comprendere, tra l'altro, l'esame visivo dell'animale macellato e dei relativi organi, l'incisione di alcuni organi e linfonodi e la ricerca di eventuali alterazioni di consistenza e di colore in attuazione all'art. 12, comma 3, lettera b) del Regolamento (UE) n. 2019/627.

- b. I Veterinari preposti all'ispezione post mortem, inoltre, qualora riscontrino lesioni compatibili con la TBC negli animali sottoposti a regolare macellazione, sono tenuti a segnalare tempestivamente il caso al Servizio Veterinario competente sullo stabilimento di provenienza, attraverso la compilazione di un modello 10/33 (D.M. n. 592/1995, art. 7). La scheda compilata dovrà essere inviata alla AUSL competente sullo stabilimento di ultima provenienza per gli opportuni accertamenti, insieme a una copia del documento di accompagnamento (Mod. 4). Copia della documentazione dovrà essere inviata anche al SEER, all'Area di Sanità Veterinaria e Igiene Alimenti Regionale e alla Regione di appartenenza dell'azienda di ultima provenienza in caso di stabilimenti extra regionali.
- c. **In allegato A/5** è riportata la scheda "Tubercolosi" dove sono riassunti i rilievi anatomico patologici e il giudizio ispettivo.
- d. In caso di riscontro di lesioni sospette il Servizio Veterinario della AUSL competente sullo stabilimento di macellazione provvederà sempre anche al prelievo di idonei campioni per gli esami diagnostici diretti (esame batteriologico, istologico e PCR) con le modalità descritte nella specifica istruzione operativa (Allegato A/1). I risultati delle indagini di laboratorio dovranno essere sempre comunicati anche alla AUSL competente per l'allevamento di origine e al SEER.

4.2.7.2. Leucosi Bovina Enzootica

Tutti i bovini macellati vengono sottoposti a ispezione post mortem da parte di un Veterinario Ufficiale. L'ispezione deve comprendere, tra l'altro, l'esame visivo dell'animale macellato e dei relativi organi, l'incisione di alcuni organi e linfonodi e la ricerca di eventuali alterazioni di consistenza e di colore in attuazione all'art. 12, comma 3, lettera b) del Regolamento (UE) n. 2019/627. I Veterinari preposti all'ispezione post mortem, qualora riscontrino neoplasie negli organi e nel sistema linfatico, compatibili con la LBE, sono tenuti a:

- a. individuare l'allevamento di ultima provenienza dell'animale;
- b. prelevare idonei campioni di materiale patologico per l'esame istologico e inviarlo all'IZS competente;
- c. segnalare il caso alla AUSL competente sull'azienda di ultima provenienza dell'animale.

In caso di riscontro di lesioni riferibili a Leucosi Bovina Enzootica il Servizio Veterinario della AUSL competente sullo stabilimento di macellazione provvederà al prelievo di campioni per l'esame istologico e, se possibile, al prelievo di un campione di sangue per gli esami sierologici e di biologia molecolare (PCR). Una volta avuta la conferma dal laboratorio della presenza di lesioni neoplastiche del sistema linfatico, o di positività alle prove diagnostiche, lo stesso Servizio provvederà alla compilazione di un modello 10/33 o di una analoga scheda che contenga almeno le seguenti informazioni: identificazione dell'animale (specie, sesso, razza, età, marca auricolare), denominazione del macello e data della macellazione, sede e descrizione delle lesioni.

La scheda compilata dovrà essere inviata alla AUSL competente sull'azienda di ultima provenienza per gli opportuni accertamenti, insieme con una copia del documento di accompagnamento (Mod. 4). Copia della documentazione dovrà essere inviata anche al SEER, al proprio Servizio Veterinario Regionale e a quello della Regione di appartenenza dello stabilimento di ultima provenienza.

4.2.7.3 Macellazione di capi sospetti o di capi provenienti da focolai confermati per tubercolosi e brucellosi

L'invio alla macellazione di animali sospetti o di animali provenienti da focolai confermati, prevede l'acquisizione del nulla osta preventivo dal Servizio Veterinario della AUSL competente sullo stabilimento di macellazione. Nel caso di provenienze da fuori regione, la deroga alla macellazione in stabilimenti regionali deve essere espressa dall'Area di Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti regionale, sentito il Servizio Veterinario della AUSL competente.

In applicazione al Reg. (UE) n. 2019/627, che stabilisce le modalità pratiche per il controllo ufficiale

sui prodotti di origine animale, il Servizio Veterinario competente vigila affinché per le partite provenienti dagli stabilimenti con casi sospetti o confermati per TBC e BRC:

- i ritmi di macellazione siano adeguati alle esigenze ispettive del caso, in modo da rafforzare le risorse del personale addetto, ottimizzare le misure di protezione individuale, nonché garantire procedure di lavaggio e disinfezione dei locali e delle attrezzature a fine macellazione,
- i mezzi di trasporto, le attrezzature utilizzate per lo scarico e le aree di sosta degli animali siano accuratamente pulite e disinfettate,
- nel caso di capi positivi alla brucellosi, le mammelle, gli organi genitali e il sangue siano trattati come materiali di categoria 2, in accordo all'art. 9 del Reg. (CE) n. 1069/2009 e s.m.i.

4.2.8 Stabilimenti di materiale germinale che detengono ungulati

Per quanto riguarda i controlli da attuare negli stabilimenti di materiale germinale, sia registrati che riconosciuti, che detengono ungulati soggetti al presente piano, si applica quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) n. 2020/686.

5. ALLEVAMENTI E CAPI POSITIVI PER BRUCELLOSI BOVINA

L'isolamento di Brucella da aborti, latte o animali sieropositivi o la correlazione epidemiologica a un focolaio confermato di capi positivi alle prove diagnostiche ufficiali causa l'immediata dichiarazione di stabilimento infetto da Brucellosi e la revoca della qualifica sanitaria.

Tutte le Brucelle eventualmente isolate verranno inviate per la tipizzazione al Centro di Referenza Nazionale (CNR) di Teramo.

Negli stabilimenti infetti dovranno essere presi i provvedimenti di cui al punto 5.2.

5.1. Gestione dei casi sospetti

5.1.1. Tutti i capi che ad un controllo sierologico risultano positivi a una delle prove sierologiche ufficiali (SAR/FDC) dovranno essere considerati "casi sospetti di malattia" ai sensi dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 2020/689, immediatamente isolati e mantenuti separati dal resto dell'allevamento.

Per il periodo dell'indagine si applicano le misure previste ai commi 1 e 2, lettera a) e b) punti i) e ii) e iii) dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 2020/689, in accordo anche a quanto previsto dall'allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 (Sezione IX, capitolo 1, punto 1, comma 3) relativo ai requisiti sanitari per la produzione di latte crudo e colostro:

- tutti i capi presenti in azienda verranno posti sotto blocco ufficiale e verrà impedito ogni movimento di animali delle specie sensibili da e verso lo stabilimento;
- la qualifica sanitaria è sospesa;
- il latte delle bovine positive alle prove sierologiche è distrutto o usato per l'alimentazione dei vitelli previo trattamento termico risanatore;
- nel caso di vendita diretta di latte crudo va adottato, in via precauzionale, un provvedimento di sospensione della vendita diretta per il tempo necessario ad acquisire gli elementi utili ad escludere l'infezione.

5.1.2. Nel caso che ad un controllo sierologico individuale uno o più capi risultino positivi alla SAR e negativi alla FDC, in assenza di sintomi clinici (aborti) si procederà con le seguenti indagini:

- se l'animale è in lattazione, a un campione di latte per la ricerca di *Brucella* spp. (PCR);

oppure

- se l'animale è in post partum, a un tampone vaginale per la ricerca di *Brucella* spp. (PCR);

oppure

- un secondo controllo sierologico da eseguirsi a 21 giorni dal primo. I campioni dovranno pervenire alla Sezione Diagnostica IZS scortati da modulistica che evidenzii il fatto che si tratta di capi SAR+/FDC-; i campioni dovranno essere esaminati usando solamente la FDC. Nel caso che anche la seconda FDC risulti negativa, l'animale verrà considerato sano (falso positivo alla SAR); qualora invece la FDC risulti positiva, si dovrà applicare la procedura di cui al punto 5.1.3.

5.1.3. Nel caso che ad un controllo sierologico individuale uno o più capi risultino positivi alla FDC (con titolo uguale o superiore a 20 UIFC/ml) si procederà con le seguenti indagini:

- dai capi positivi alla FDC sono prelevati i seguenti campioni per le prove diagnostiche dirette:
 - se l'animale è in lattazione, un campione di latte per la ricerca di *Brucella* spp. (PCR);
 - se l'animale è in post partum, un tampone vaginale per la ricerca di *Brucella* spp. (PCR);In tutti i casi, un campione di feci per la ricerca di batteri in grado di causare reazioni crociate con la Brucella, in particolare: *Yersinia enterocolitica* O:9, *Escherichia coli* O157:H7, Salmonelle del gruppo N.

Nel caso la PCR per la ricerca di *Brucella* spp risulti negativa per tutti gli animali esaminati in assenza di sintomi, i capi precedentemente positivi alla FDC verranno considerati sani (falsi positivi alla FDC) e reintrodotti nell'allevamento,

oppure

- tutti gli animali positivi alla FDC ed i capi di età superiore a 12 mesi presenti nello stabilimento sono stati sottoposti ad un controllo sierologico a distanza di 21 giorni dal primo. I campioni dovranno essere inviati alla Sezione Diagnostica dell'IZS scortati da modulistica che evidenzii il fatto che si tratta di capi FDC+; i campioni dovranno essere esaminati usando solamente la FDC. Nel caso la FDC risulti negativa per tutti gli animali esaminati, i capi positivi alla FDC verranno considerati sani (falsi positivi alla FDC) e reintrodotti nell'allevamento.

oppure

- tutti gli animali positivi alla FDC sono stati macellati al più presto, e comunque entro 7 giorni, e le indagini di laboratorio condotte sugli organi prelevati da questi animali secondo procedure definite (Allegato A/2) non hanno evidenziato la presenza di Brucella.

oppure

- tutti gli animali positivi alla FDC sono stati macellati, abbattuti o sono deceduti senza che siano stati prelevati idonei campioni per la diagnosi diretta di Brucellosi e i restanti bovini di età superiore a 12 mesi sono stati sottoposti con esito favorevole a una prova sierologica eseguita ad almeno 30 giorni dalla data della macellazione dell'ultimo capo positivo.

I campioni prelevati verranno conferiti all'IZS competente territorialmente accompagnati dalla scheda di cui all'allegato A/2 debitamente compilata

5.1.4. Negli allevamenti con positività alla FDC si dovrà procedere a:

- a. segnalazione del sospetto di infezione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 2020/689, attraverso la compilazione e l'invio al SEER della scheda MALINF.1. Il SEER provvederà alla registrazione del sospetto in SIMAN;
- b. esecuzione di un'accurata indagine epidemiologica (Allegato A/3) in collaborazione con il SEER, che provvederà anche alla sua registrazione in SIMAN, e compilazione di una scheda anamnestica individuale per ciascun capo risultato FDC+ (Allegato A/4);
- c. gli stabilimenti correlati verranno posti sotto controllo veterinario ufficiale e gli animali sopra i 12 mesi sottoposti ad una prova sierologica per escludere la presenza dell'infezione.

5.1.5. In deroga al punto 5.1.1 e fatti salvi gli adempimenti di cui al punto 5.1.4, in applicazione all'articolo 6 comma 3, del decreto legislativo n. 136/2022 nella fase di indagini volte alla verifica

della fondatezza del sospetto, il Servizio Veterinario della AUSL, sentito il SEER e l'Area di Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti regionale, può decidere di non sospendere la qualifica sanitaria mantenendo il blocco delle movimentazioni degli animali, qualora nello stabilimento:

- non vi siano sintomi clinici di Brucellosi,
- tutte le introduzioni degli ultimi 3 anni sono regolari,
- siano stati segnalati da parte dell'operatore e del veterinario libero professionista negli ultimi 12 mesi con regolarità gli eventuali aborti che, esaminati per la ricerca di Brucella, abbiano dato esito negativo.

5.2. Conferma del caso e revoca della qualifica

5.2.1. La qualifica di allevamento "Indenne senza vaccinazione" è revocata nel caso la presenza di brucellosi nello stabilimento sia confermata, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2020/689 da:

- Isolamento di *Brucella abortus/melitensis/suis*;
- Presenza di aborti o correlazioni epidemiologiche con casi confermati di brucellosi e positività alla PCR;
- Presenza di aborti o correlazioni epidemiologiche con casi confermati di brucellosi e positività alla FDC.

La conferma ufficiale della malattia da parte del Servizio Veterinario della AUSL è effettuata ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) n. 2016/429 e dell'art. 24 del Regolamento (UE) n. 2020/689 con ritiro dello status di indennità allo stabilimento.

5.2.2. Negli stabilimenti dichiarati infetti si procederà all'applicazione delle misure di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 136/2021, nonché alle misure previste agli art. da 25 a 31 del Regolamento (UE) n. 2020/689, con le modalità e le tempistiche definite nell'O.M. 28 maggio 2015 e s.m.i. Il focolaio sarà notificato attraverso la compilazione e l'invio al SEER di una scheda MALINF.1. Il SEER procederà alla sua registrazione in SIMAN.

5.2.3. In attuazione all'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2020/689, il latte di casi confermati deve essere somministrato solo ad animali dello stesso stabilimento dopo essere stato trattato per garantire l'inattivazione dell'agente patogeno, oppure deve essere smaltito.

5.2.4. Il ripristino dello status nello stabilimento infetto deve rispettare quanto previsto in allegato IV, parte I, cap.1 sezione 1 e 3 del Regolamento (UE) n. 2020/689, schematizzate in Figura 1. Le prove di stalla per la riacquisizione della qualifica devono essere svolte su tutti i bovini di età superiore a 12 mesi. La AUSL provvede a registrare in SANAN i controlli svolti per il risanamento dei focolai.

5.2.5. L'indagine epidemiologica di cui all'art. 74 del Regolamento (UE) n. 2016/429 e all'art. 25 del Regolamento (UE) n. 2020/689 deve comprendere anche la compilazione degli allegati A/3 e A/4 del presente piano e la loro registrazione in SIMAN da parte del SEER.

5.2.6. Fino al ripristino dello status di indenne, negli allevamenti infetti sottoposti a risanamento, tutti gli aborti sono sottoposti ad accertamento diagnostico e dopo l'allontanamento dei capi sieropositivi, dovranno inoltre essere eseguite prove ELISA sul latte di massa con cadenza almeno quindicinale e, in caso di risultato positivo, il controllo individuale di stalla dovrà essere anticipato.


5.2.7. Lo status di indenne non viene restituito fin quando:

- a) tutti i bovini infetti presenti nell'allevamento al momento della notifica della malattia siano stati macellati e siano state eseguite le disinfezioni sotto controllo ufficiale e adottate le misure di biosicurezza adeguate alla specificità dello stabilimento per prevenire la reinfezione di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) n. 2020/689,

- b) tutti gli animali di età superiore a 12 mesi siano risultati negativi a due prove sierologiche individuali consecutive, effettuate ad un intervallo di 6 mesi, la prima delle quali effettuata almeno 3 mesi dopo l'allontanamento degli animali positivi e l'esecuzione delle disinfezioni sotto controllo ufficiale (Regolamento (UE) n. 2020/689, art. 30 e Allegato IV, Sezione 1, punto 1, lettera c).

5.2.8. La restituzione della qualifica deve essere comunicata al SEER mediante la compilazione e l'invio di una scheda MALINF.2. Il SEER provvede a registrare la chiusura del focolaio in SIMAN.

Figura 1. Modalità di controllo per il risanamento degli stabilimenti infetti da Brucellosi



6. ALLEVAMENTI E CAPI INFETTI DA TUBERCOLOSI BOVINA

6.1. L'isolamento di *M. bovis* o *M. caprae* o la correlazione epidemiologica di capi positivi a un focolaio confermato causa l'immediata dichiarazione di stabilimento infetto da Tuberculosis e la revoca dello status di indenne. Negli stabilimenti infetti dovranno essere presi i provvedimenti di cui al punto 6.8.

6.2. Il riscontro in uno stabilimento "Indenne" di capi con lesioni compatibili con la Tuberculosis evidenziate durante l'ispezione post mortem, non accompagnate da rapporti di prova di laboratorio che indichino la presenza della Tuberculosis, causa l'emissione di un sospetto di malattia con l'applicazione delle misure previste ai commi 1, 2 lettera a) e b) punti i) e ii) e iii) dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 2020/689 e attiva un'indagine volta alla conferma della presenza dell'infezione nell'azienda che comprenda:

- a. segnalazione del sospetto di infezione, attraverso la compilazione e l'invio al SEER di una scheda MALINF.1. Il SEER procederà alla sua registrazione in SIMAN;
- b. nell'attesa della diagnosi definitiva nessun bovino può entrare o uscire dall'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata macellazione;
- c. è sospesa la qualifica sanitaria;
- d. esecuzione di una prova tubercolinica singola su tutti i capi di età superiore a 42 giorni;
- e. esecuzione di un'indagine epidemiologica volta ad individuare le possibili modalità di ingresso dell'agente eziologico in azienda e a ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita dall'allevamento;
- f. qualora tutti i capi sottoposti a prova mostrino una reazione negativa alla prova tubercolinica, la presenza dell'infezione viene esclusa e la qualifica sanitaria, se precedentemente sospesa, viene immediatamente restituita. La remissione del sospetto e la restituzione della qualifica deve essere segnalata al SEER mediante la compilazione e l'invio di una scheda MALINF.2;
- g. qualora infine uno o più capi mostrino reazione non negativa alla prova tubercolinica, l'azienda dovrà essere considerata infetta e dovranno essere applicati i provvedimenti di cui al punto 6.8.

6.3. Il riscontro di uno o più capi non negativi alle prove indirette (prova tubercolinica singola o comparativa) in assenza di sospetto pregresso, causa l'avvio di una indagine volta alla conferma della presenza dell'infezione che comprenda:

- a. segnalazione del sospetto di infezione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 2020/689, attraverso la compilazione e l'invio al SEER di una scheda MALINF.1. Il SEER procederà alla sua registrazione in SIMAN;
- b. i capi risultati non negativi in attesa della ripetizione della prova devono essere isolati al più presto e mantenuti separati dal resto dell'allevamento;
- c. nell'attesa della diagnosi definitiva nessun bovino può entrare o uscire dall'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata macellazione;
- d. esecuzione di un'indagine epidemiologica volta ad individuare le possibili modalità di ingresso dell'agente eziologico in azienda ed a ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita dall'allevamento;
- e. tutti i capi risultati non negativi devono essere sottoposti ad una prova tubercolinica comparativa a distanza di almeno 42 giorni, oppure macellati e sottoposti ad accurato esame anatomo-patologico. Dagli animali macellati dovranno inoltre essere prelevati campioni per le indagini di laboratorio con le modalità descritte nell'allegato A/1;
- f. qualora tutti i capi sottoposti a prova mostrino una reazione negativa alla seconda prova tubercolinica, la presenza dell'infezione viene esclusa. La revoca del sospetto deve essere segnalata al SEER mediante la compilazione e l'invio di una scheda MALINF.2. Il SEER procederà alla chiusura del sospetto in SIMAN;

- g. qualora uno o più capi non negativi alla prova tubercolinica risultino positivi ad una prova diagnostica diretta (immunoistochimica, PCR o isolamento) per MTBC, lo stabilimento dovrà essere considerato infetto e dovranno essere applicati i provvedimenti di cui al punto 6.8.

6.4. Per il periodo dell'indagine si applicano le misure previste ai commi 1, 2 lettera a) e b) punti i) e ii) e iii) dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 2020/689, in accordo anche a quanto previsto dall'allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 (Sezione IX, capitolo 1, punto 1, comma 3) relativo ai requisiti sanitari per la produzione di latte crudo e colostro:

- tutti i capi presenti in azienda verranno posti sotto blocco ufficiale e verrà impedito ogni movimento di animali delle specie sensibili da e verso lo stabilimento;
- la qualifica sanitaria è sospesa;
- il latte delle bovine reattive alle prove diagnostiche è distrutto o usato per l'alimentazione dei vitelli previo trattamento termico risanatore;
- nel caso di vendita diretta di latte crudo va adottato, in via precauzionale, un provvedimento di sospensione della vendita diretta per il tempo necessario ad acquisire gli elementi utili ad escludere l'infezione.

6.5. Il Servizio Veterinario della AUSL, valutata la situazione epidemiologica del territorio, sentito il SEER e l'Area di Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti regionale, può decidere di non sospendere la qualifica sanitaria, qualora, in presenza di soli capi non negativi alla prova tubercolinica singola:

- nello stabilimento non vi siano sintomi clinici e non siano pervenuti negli ultimi 12 mesi segnalazioni di lesioni sospette riscontrate al macello;
- un'indagine epidemiologica condotta nell'allevamento non rilevi l'esistenza di collegamenti con casi sospetti o confermati di tubercolosi o particolari fattori di rischio per la presenza di infezione (es. contatti diretti o indiretti con allevamenti bovini senza qualifica sanitaria, recente introduzione di animali, movimenti a rischio da e per l'azienda, pratica del pascolo, ecc.).

6.6. La remissione del sospetto e la restituzione della qualifica sanitaria potranno essere effettuati quando saranno soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) tutti i capi non negativi abbiano mostrato una reazione negativa alla seconda prova tubercolinica o siano stati macellati;
- b) tutti i capi non negativi macellati non hanno presentato lesioni anatomo- o isto-patologiche riferibili a Tubercolosi all'ispezione post mortem e le prove diagnostiche dirette di laboratorio condotte sui loro organi non hanno rilevato la presenza di *M. bovis/caprae*;
- c) l'indagine epidemiologica non abbia rilevato correlazioni con casi sospetti o confermati di tubercolosi;
- d) è stato determinato lo status di tutti i casi sospetti e una prova tubercolinica, effettuata su tutti gli animali di età superiore a 42 giorni dall'eliminazione dei capi non negativi e/o dalla prova di cui alla lettera a), abbia mostrato una reazione negativa per tutti i capi esaminati;
- e) la restituzione della qualifica deve essere segnalata al SEER mediante la compilazione e l'invio di una scheda MALINF.2. Il SEER procederà alla chiusura del sospetto in SIMAN.

6.7. La qualifica di allevamento "Indenne" è revocata nel caso la presenza di Tubercolosi nello stabilimento sia confermata, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2020/689 da:

- isolamento di *M. bovis* o *M. caprae*;
- presenza di correlazioni epidemiologiche con casi sospetti (inclusi i casi sospetti perché presentano quadri anatomo- o isto-patologici compatibili con la infezione da MTBC) o confermati di tubercolosi e positività alla PCR;
- presenza di correlazioni epidemiologiche con casi sospetti (inclusi i casi sospetti perché presentano quadri anatomo- o isto-patologici compatibili con la infezione da MTBC) o confermati di tubercolosi e positività alle prove diagnostiche indirette (prove tubercoliniche o del gamma-interferon).

Gli stabilimenti alle quali è stata revocata la qualifica sanitaria devono essere dichiarati infetti da Tubercolosi.

6.8. Negli stabilimenti dichiarati infetti si procederà all'applicazione delle misure di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 136/2021, nonché alle misure previste agli art. da 25 a 31 del Regolamento (UE) n. 2020/689 con le modalità e le tempistiche definite dall'O.M. 28 maggio 2015 e s.m.i. Il focolaio sarà notificato attraverso la compilazione e l'invio al SEER di una scheda MALINF.1. Il SEER procederà alla sua registrazione in SIMAN.

Dovrà inoltre essere svolta un'accurata indagine epidemiologica, che comprenda anche la compilazione dell'allegato A/3 del presente piano, volta ad individuare le possibili modalità di ingresso dell'agente eziologico in azienda ed a ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita dall'allevamento. Tutte le aziende correlate verranno poste sotto controllo veterinario ufficiale e sottoposte ad una prova tubercolinica per escludere la presenza dell'infezione.

La AUSL provvede a registrare in SANAN i controlli svolti per il risanamento dei focolai.

La qualifica dell'azienda non sarà restituita fin quando tutti i bovini presenti nell'allevamento al momento della denuncia della malattia siano stati abbattuti e siano state eseguite le disinfezioni previste sotto controllo ufficiale, oppure tutti gli animali di età superiore a 42 giorni siano risultati negativi a due prove diagnostiche (prova tubercolinica o del gamma-interferon) consecutive, la prima eseguita almeno 2 mesi dopo l'allontanamento degli animali positivi e l'esecuzione delle disinfezioni sotto controllo ufficiale, la seconda eseguita ad almeno 2 mesi e non oltre 12 mesi dalla prima (Figura 2).

In deroga a quanto sopra riportato, previo parere del SEER e l'Area di Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti regionale, lo status di indennità può essere riacquisito se:

- a) tutti i bovini di età superiore a sei settimane presenti nello stabilimento al momento dell'esecuzione delle prove sono risultati negativi a due prove diagnostiche (prove tubercoliniche o del gamma-interferon) delle quali: la prima deve essere effettuata non prima di due mesi dall'allontanamento dell'ultimo caso confermato o positivo; la seconda prova deve essere effettuata non prima di due mesi ed entro 12 mesi dalla prima,


e

- b) ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - la conclusione dell'indagine epidemiologica indica che l'infezione è dovuta all'introduzione nello stabilimento di uno o più animali infetti nei 12 mesi precedenti l'individuazione dell'infezione da MTBC; oppure
 - dall'individuazione dell'infezione da MTBC è stato confermato un unico caso e la qualifica dello stabilimento non è stata ritirata negli ultimi tre anni.

La restituzione della qualifica dovrà essere segnalata al SEER mediante la compilazione e l'invio di una scheda MALINF.2. Il SEER procederà alla chiusura del focolaio in SIMAN.

6.9. Il Servizio Veterinario della AUSL valuta, in accordo con la Regione e il SEER, se adottare le prove del gamma-interferon in alternativa o in aggiunta alle prove intradermiche previste nella fase di individuazione ed eliminazione dei capi infetti in focolaio.

Figura 2. Modalità di controllo per il risanamento delle aziende infette da Tuberculosis Bovina



7. ALLEVAMENTI E CAPI POSITIVI PER LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

7.1. Il riscontro in allevamento di uno o più animali positivi a una delle prove sierologiche ufficiali individuali (AGID o ELISA) causa l'apertura di un sospetto e l'avvio dell'indagine.

7.2. Per il periodo dell'indagine si applicano le misure previste ai commi 1, 2 lettera a) e b) punti i) e ii) e iii) dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 2020/689:

- tutti i capi presenti in azienda verranno posti sotto blocco ufficiale e verrà impedito ogni movimento di animali delle specie sensibili da e verso lo stabilimento;
- la qualifica sanitaria è sospesa;
- il latte delle bovine positive alle prove sierologiche è distrutto o usato per l'alimentazione dei vitelli previo trattamento termico risanatore.

7.3. Il sangue degli animali positivi va inviato al CNR di Perugia (CEREL) per la conferma sierologica e in PCR. In caso di conferma della positività da parte del CEREL il sospetto viene confermato e lo stabilimento viene dichiarato focolaio di LBE.

7.4. Negli stabilimenti dichiarati infetti si procederà all'applicazione delle misure di cui all'art. 20 del D. Lgs. N. 136/2021, nonché alle misure previste agli art. da 25 a 31 del Regolamento (UE) n. 2020/689. Il focolaio sarà notificato attraverso la compilazione e l'invio al SEER di una scheda MALINF.1. Il SEER procederà alla sua registrazione in SIMAN.

7.5. Le prove di stalla per la riacquisizione della qualifica devono essere svolte su tutti i bovini di età superiore a 12 mesi. La AUSL provvede a registrare in SANAN i controlli svolti per il risanamento dei focolai.


7.6. Tutti i capi positivi alle prove sierologiche individuali ufficiali verranno macellati al più presto, e comunque entro 30 giorni dalla notifica ufficiale. I vitelli eventualmente nati dagli animali infetti nei 24 mesi precedenti la rilevazione dell'infezione dovranno essere rintracciati e macellati o, in alternativa, destinati in blocco ufficiale all'ingrasso per la successiva macellazione.

7.7. In tutti gli stabilimenti infetti verrà effettuata inoltre una accurata indagine epidemiologica, che comprenda la compilazione dell'Allegato A/3, volta ad individuare le possibili modalità di ingresso dell'agente eziologico in azienda ed a ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita dall'allevamento. Tutti gli stabilimenti correlati verranno posti sotto controllo veterinario ufficiale e sottoposti ad una prova sierologica individuale per escludere la presenza dell'infezione.

7.8. Il risanamento degli stabilimenti sede di focolaio e il ripristino dello status di indenne avverranno secondo le modalità descritte dagli articoli dell'allegato IV, parte III, sezione 1 e 4 del Regolamento (UE) n. 2020/689, schematizzate in Figura 3. La restituzione della qualifica deve essere segnalata al SEER mediante la compilazione e l'invio di una scheda MALINF.2.

Allo scopo di accelerare le operazioni di risanamento delle aziende infette è opportuno che i Servizi Veterinari delle AUSL eseguano i ricontrolli con le cadenze minime previste dal piano nazionale di eradicazione (4 mesi) e portino l'età minima per l'esecuzione delle prove sierologiche a 6 mesi.

Figura 3. Modalità di controllo per il risanamento delle aziende infette da LBE



8. SISTEMA INFORMATIVO

8.1. Ad integrazione del portale VETINFO, viene mantenuto il sistema informativo regionale per la raccolta sistematica di dati che permettono la verifica delle attività svolte e dei risultati del piano di controllo, in modo da avere elementi oggettivi sui quali basare ed eventualmente adeguare e modificare i programmi di controllo. Il sistema informativo integrato deve permettere:

- a. la registrazione immediata e puntuale degli allevamenti con positività alle prove diagnostiche, nonché dei focolai di infezione denunciati e confermati;
- b. la verifica periodica delle attività di sorveglianza e dei risultati ottenuti;
- c. la rilevazione precoce degli scostamenti dagli obiettivi prefissati;
- d. il calcolo degli indici e degli indicatori di attività e di risultato necessari per ottenere e/o mantenere la qualifica sanitaria e per valutare l'andamento del piano.

8.2. I dati generati attraverso le attività connesse al piano di sorveglianza e la modulistica relativa a:

- a. notifiche ed estinzioni di focolai e sospetti focolai (schede MALINF.1 e MALINF.2),
- b. modelli 10/33 relativi a lesioni compatibili con la Tuberculosis o Leucosi Bovina Enzootica,
- c. rapporti periodici di attività e relazioni,
- d. documentazione relativa alle indagini epidemiologiche,
- e. resoconti finanziari,

saranno inviati in copia dai Servizi Veterinari delle AUSL al SEER, che è in grado di connettersi per via telematica con VETINFO e le banche dati contenenti gli esiti delle prove di laboratorio poste presso IZSLER.

8.3. Il SEER elaborerà i dati raccolti e provvederà alla redazione di una relazione sull'andamento del piano di sorveglianza con cadenza annuale e all'eventuale predisposizione di report periodici in caso di epidemie di una delle malattie oggetto del presente piano.

8.4. Allegati

Fanno parte integrante del piano i seguenti allegati:

Allegato A/1 - Istruzione operativa per il prelievo di organi per la diagnosi di Tuberculosis bovina

Allegato A/2 - Istruzione operativa per il prelievo di organi per la diagnosi di Brucellosi

Allegato A/3 - Indagine epidemiologica in focolaio di Brucellosi, Tuberculosis Bovina, Leucosi Bovina Enzootica

Allegato A/4 - Scheda anamnestica individuale per capo positivo alla prova ufficiale per Brucellosi, Tuberculosis e Leucosi Bovina

Allegato A/5 - Tuberculosis: Scheda rilievi anatomo patologici e giudizi ispettivi

Allegato A/6 - Brucellosi: prelievo ematico su madre in caso di aborto

	Piano regionale di controllo della <u>Tubercolosi</u> Istruzione operativa per il prelievo di organi per la diagnosi di tubercolosi	Allegato A/1 Rev. 3 del 18/01/2023
--	--	---

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive le operazioni da eseguire per prelevare ed inviare in modo idoneo al laboratorio campioni di organi prelevati da bovini o bufalini ritenuti infetti o sospetti di infezione per l'isolamento di micobatteri del complesso *M. tuberculosis* (MTBC)

APPARECCHIATURA E STRUMENTARIO

coltello
camice e copricapo monouso mascherina filtrante monouso
guanti in lattice (almeno 2 paia per animale)
sacchetti in polietilene da 1 Kg (circa 10 per ogni animale abbattuto)
sacchetti in polietilene da 5 Kg (n. 2 per ogni animale abbattuto)
sacchi a tenuta da almeno 50 litri (uno per ogni animale abbattuto)
spago
cartellini per campioni o etichette
modulo per l'invio dei campioni al laboratorio
pennarello nero o blu indelebile
contenitore per rifiuti speciali

PROCEDIMENTO

Selezione dell'animale

È opportuno che in ogni stabilimento con casi sospetti o confermati di infezione da MTBC vengano selezionati uno o più animali non negativi alle prove tubercoliniche dai quali prelevare campioni per la conferma del focolaio, attraverso l'evidenziazione della presenza della malattia.

Prelievo di organi e matrici da animali abbattuti

Dopo l'abbattimento da ogni animale individuato per il campionamento dovranno essere sempre prelevati:

- a. tonsille;
- b. linfonodi della testa (sottomandibolari e retrofaringei);
- c. linfonodi tracheo-bronchiali;
- d. linfonodi mediastinici;
- e. linfonodi mesenterici (in manze e vitelli);
- f. linfonodi prescapolari
- g. linfonodi epatici (in manze e vitelli);
- h. linfonodi iliaci;
- i. altri organi sede di lesioni sospette o specifiche.

Gli organi sopra elencati dovranno essere isolati e prelevati usando il coltello; per evitare inquinamenti gli organi prelevati non vanno sezionati inutilmente. Dopo il prelievo riporre separatamente ogni organo in un sacchetto in polietilene da 1 Kg. Cambiarsi subito i guanti se rotti o giudicati eccessivamente sporchi.

Confezionamento dei campioni

Ogni sacchetto dovrà essere chiuso ermeticamente con lo spago a cui verrà legato un cartellino sul quale verrà riportata la matricola dell'animale campionato e la descrizione dell'organo (si consiglia di preparare in anticipo i cartellini). Tutti i campioni dello stesso animale dovranno essere riuniti in

un ulteriore sacchetto al quale verrà allegata una richiesta veterinaria che contenga almeno i seguenti dati (documento correlato 1):

- Azienda USL e Distretto competente territorialmente sull'allevamento;
- codice aziendale BDN;
- denominazione dell'azienda;
- comune di ubicazione dell'azienda;
- specie e matricola dell'animale campionato;
- elenco degli organi prelevati;
- specifica della prova diagnostica richiesta;
- macello presso cui è stato fatto il prelievo;
- data del prelievo e veterinario che lo ha effettuato.

INVIO AL LABORATORIO

I campioni confezionati secondo le modalità descritte dalla presente procedura dovranno essere mantenuti a temperatura di refrigerazione ed inviati alla Sezione Provinciale dell'IZSLER al più presto e comunque non oltre le 24 ore dal prelievo. Qualora ciò non sia possibile i campioni dovranno essere congelati e conferiti in tale stato.

N.B. In caso di conferimento di materiale congelato è opportuno porre i sacchi contenenti il materiale congelato in contenitori rigidi per la raccolta di eventuali liquidi prodotti dallo scongelamento.

Ulteriori indicazioni per il trasporto sono disponibili:

<https://www.izsler.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/Sanita-animale-Indicazioni-per-il-prelievo-e-la-consegna-di-campioni-diagnostici.pdf>

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento Delegato (UE) n. 2020/689

DOCUMENTI CORRELATI

Doc. correlato 1 - Scheda di accompagnamento campioni al laboratorio

AZ. USL E DISTRETTO _____

SCHEDA DI INVIO DI CAMPIONI PER LA DIAGNOSI DIRETTA DI TUBERCOLOSI

CODICE AZIENDALE BDN |__|__|__| |__|__| |__|__|__|

PROPRIETARIO/DETENTORE _____

INDIRIZZO E COMUNE _____

Marca auricolare animale campionato		Motivo del prelievo
Organi prelevati	Lesioni tubercolari visibili	
a) Tonsille;	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1) Macellazione regolare – Mod. 10/33 <input type="checkbox"/> 2) Capo dubbio/positivo alla tubercolina proveniente da allevamento infetto (focolaio) <input type="checkbox"/> 3) Capo negativo alla tubercolina proveniente da allevamento infetto (focolaio) <input type="checkbox"/> 4) Capo dubbio/positivo alla tubercolina proveniente da allevamento indenne (Macellazione conoscitiva)
b) Ln. sottomandibolari	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
c) Ln. Retrofaringei	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
d) Ln. trachebronchiali;	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
e) Ln. mediastinici;	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
f) Ln. Mesenterici	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
g) Ln. Prescapolari	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
h) Ln. Epatici	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
i) Ln. Iliaci	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
j) Polmone	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
k) Altro _____	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

Organi prelevati presso il macello _____

sito nel comune di _____

Si richiede: PCR per MTBC
 esame colturale MTBC e eventuale genotipizzazione
 esame anatomo-patologico e istologico

Data del prelievo __/__/____

Timbro e firma del Veterinario Prelevatore

Si prega di compilare una scheda per ogni animale campionato
--

	Piano regionale di controllo della Brucellosi Istruzione operativa per il prelievo di latte e organi per la diagnosi di brucellosi	Allegato A/2 Rev. 3 del 02/11/2022
--	---	---

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive le operazioni da eseguire per prelevare ed inviare in modo idoneo al laboratorio per l'isolamento di *Brucella* spp. campioni di latte o di organi prelevati da bovini, bufalini, suini, ovini e caprini infetti o sospetti di infezione.

APPARECCHIATURA E STRUMENTARIO

Prelievo di latte

guanti in lattice
 salviette di carta monouso
 alcool denaturato
 contenitori per latte sterili (2 per animale in ovini e caprini, 4 per animale in bovini)
 moduli per l'invio dei campioni al laboratorio (1 per animale)
 pennarello nero o blu indelebile

Prelievo di tamponi vaginali

guanti in lattice (2 paia)
 salviette di carta monouso
 alcool denaturato
 Tamponi sterili (due per animale) con o senza terreno di trasporto
 Etichette adesive
 moduli per l'invio dei campioni al laboratorio (1 per animale)
 pennarello nera o blu indelebile

Prelievo di organi

coltello
 guanti in lattice (almeno 2 paia per animale)
 sacchetti in polietilene da 1 Kg (circa 10 per ogni animale abbattuto)
 sacchetti in polietilene da 5 Kg (n. 2 per ogni animale abbattuto)
 sacchi a tenuta da almeno 50 litri (uno per ogni animale abbattuto / due per ogni feto da prelevare)
 provette vacutainer con aghi (una per animale) e camicia
 spago
 cartellini/etichette per campioni
 modulo per l'invio dei campioni al laboratorio
 pennarello nero o blu indelebile
 contenitore per rifiuti speciali

PROCEDIMENTO

Selezione dell'animale

È opportuno che in ogni stabilimento con casi sospetti o confermati di brucellosi vengano selezionati uno o più animali sieropositivi dai quali prelevare campioni per la diagnosi diretta di Brucellosi. Per il prelievo dovranno essere scelti di preferenza animali puberi con titoli elevati alla FDC (probabile fase subacuta di infezione).

Prelievo di latte da animali in vita

Il prelievo deve essere effettuato in allevamento. Pulire i capezzoli con una salvietta imbevuta di alcool, asciugare e prelevare il latte usando contenitori sterili e avendo cura di eliminare i primi getti (non a terra!). Utilizzare un contenitore diverso per ogni capezzolo.

Prelievo di tamponi vaginali

Il prelievo deve essere effettuato in allevamento su animali che abbiano partorito da meno di 15 giorni. Indossare guanti, schermo facciale paraschizzi o mascherina FFP2 e occhiali protettivi. Aprire delicatamente le labbra della vulva per evitare contaminazione esterna e inserire il tampone sterile in vagina raccogliendo le secrezioni vaginali e uterine. Porre il tampone nella provetta (con o senza terreno di trasporto) e richiudere accuratamente. Usare almeno due tamponi per ciascuna animale sottoposto a prelievo.

Prelievi di feti e invogli fetali

I feti e gli invogli fetali degli animali che abortiscono in allevamenti infetti o sospetti di infezione devono essere prelevati. Ogni feto dovrà essere posto con i propri invogli direttamente in un sacco a tenuta evitando di imbrattarne la superficie esterna; il sacco dovrà essere poi posto in un secondo sacco a tenuta. Data la elevata pericolosità delle matrici prelevate, ogni precauzione dovrà essere utilizzata per evitare contaminazioni ambientali e spargimenti di liquidi organici.

Prelievo di organi e matrici da animali abbattuti

Dopo l'abbattimento, oltre al latte da ogni animale individuato per il campionamento, dovranno essere sempre prelevati:

- linfonodi della testa (sottomandibolari e retrofaringei);
- linfonodi sopramammari;
- linfonodi iliaci;

e, se possibile:

- sangue (una provetta per la conferma sierologica);
- mammella intera (solo in ovini e caprini);
- testicolo e epididimo (soprattutto se ipertrofici);
- milza;
- altri linfonodi della carcassa che apparissero ipertrofici.

Gli organi sopra elencati dovranno essere isolati e prelevati usando il coltello; gli organi prelevati non vanno sezionati per evitare inquinamenti. Dopo il prelievo riporre separatamente ogni organo in un sacchetto in polietilene da 1 Kg.

Cambiarsi subito i guanti se rotti o giudicati eccessivamente sporchi.

CONFEZIONAMENTO DEI CAMPIONI

Ogni campione andrà posto in un sacchetto che dovrà essere chiuso ermeticamente con lo spago a cui verrà legato un cartellino sul quale verrà riportata la matricola dell'animale campionato e la descrizione dell'organo (si consiglia di preparare in anticipo i cartellini). Tutti i campioni dello stesso animale dovranno essere riuniti in un ulteriore sacchetto al quale verrà allegata una richiesta veterinaria che contenga i seguenti dati (documento correlato 1):

- Azienda USL e Distretto competente territorialmente sull'allevamento;
- codice aziendale BDN;
- denominazione dell'azienda;
- comune di ubicazione dell'azienda;
- specie e matricola dell'animale campionato;
- elenco degli organi prelevati;
- specifica della ricerca richiesta (brucellosi);
- macello presso cui è stato fatto il prelievo;
- data del prelievo e veterinario che lo ha effettuato.

INVIO AL LABORATORIO

I campioni confezionati secondo le modalità descritte dalla presente procedura dovranno essere mantenuti a temperatura di refrigerazione ed inviati alla Sezione Provinciale dell'IZSLER al più presto e comunque non oltre le 24 ore dal prelievo. Qualora ciò non sia possibile i campioni dovranno essere congelati e conferiti in tale stato.

N.B. In caso di conferimento di materiale congelato è opportuno porre i sacchi contenenti il materiale congelato in contenitori intatti per la raccolta di eventuali liquidi prodotti dallo scongelamento.

Ulteriori indicazioni per il trasporto sono disponibili:

<https://www.izsler.it/wp-content/uploads/sites/2/2022/05/Sanita-animale-Indicazioni-per-il-prelievo-e-la-consegna-di-campioni-diagnostici.pdf>

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento Delegato (UE) n. 2020/689

DOCUMENTI CORRELATI

Doc. correlato 1 - Scheda di accompagnamento campioni al laboratorio

Az. USL e DISTRETTO _____

SCHEMA DI INVIO DI CAMPIONI PER LA DIAGNOSI DIRETTA DI BRUCELLOSI

CODICE AZIENDALE BDN |__|__|__| |__|__| |__|__|__|

PROPRIETARIO/DETENTORE _____

INDIRIZZO E COMUNE _____

Az. USL DI APPARTENENZA DELL'AZIENDA (se diversa) _____

ANIMALE CAMPIONATO

Specie	Razza	Sesso	Data nascita	Marca auricolare

ALTRE NOTIZIE

Ultimo titolo sierologico: ____ UFC/ml; Data del controllo __/__/____

 Capo vaccinato per BRC: Sì No

 Capo gravido: Sì No

 Capo proveniente da stabilimento con casi confermati: Sì No (solo casi sospetti)

CAMPIONI PRELEVATI (Barrare la casella corrispondente alla tipologia di campioni prelevati):

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> sangue | <input type="checkbox"/> latte | <input type="checkbox"/> linfonodi sottomandibolari |
| <input type="checkbox"/> linfonodi retrofaringei | <input type="checkbox"/> milza | <input type="checkbox"/> linfonodi iliaci |
| <input type="checkbox"/> testicolo | <input type="checkbox"/> mammella | <input type="checkbox"/> linfonodi sopramammari |
| <input type="checkbox"/> feto/placenta | <input type="checkbox"/> tampone vaginale | <input type="checkbox"/> feci |
| <input type="checkbox"/> altro _____ | | |

Organi prelevati presso il macello _____

sito nel comune di _____

- Si richiede:**
- PCR per brucella Sp.
 - esame colturale Brucella e tipizzazione
 - esame colturale Y.enterocolitica O:9; E.coli O157:H7; Salmonella (da feci)
 - _____

Data del prelievo __/__/____

Timbro e firma del Veterinario Prelevatore

Si prega di compilare una scheda per ogni animale campionato

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DI
BRUCELLOSI, TUBERCOLOSI E LEUCOSI BOVINA**

SCHEMA DI RILEVAMENTO DATI IN UN

SOSPETTO **FOCOLAIO** DI _____

Dr.

Recapito telefonico.....

A.S.L.

Data visita in azienda /...../.....

TIPOLOGIA STABILIMENTO _____

Allevamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> stanziale
		<input type="checkbox"/> alpeggio/transumante
		<input type="checkbox"/> vagante/brado
Stalla di transito	<input type="checkbox"/>	

Codice identificazione BDN |_|_|_| |_|_| |_|_|_|

Ragione sociale

Proprietario.....

Via/località N. Comune Prov.

Data denuncia di malattia infettiva:/...../..... → allegare mod. Malinf.1
→ allegare mod.2/33

Positività alle prove ufficiali riscontrata nel corso di:

- controllo per attività pianificata
- compravendita
- controllo a seguito di indagine epidemiologica

Luogo insorgenza focolaio: allevamento pascolo

Latitudine: _____ , _____ **Longitudine:** _____ , _____

NB: LE AZIENDE DEVONO ESSERE GEOREFERENZIATE IN BDN PRIMA DELLA COMPILAZIONE DEL MALINF. 1 E DELL'INDAGINE EPIDEMIOLOGICA.

1. STATO SANITARIO DELL'ALLEVAMENTO PRIMA DEL RILIEVO DEL SOSPETTO/FOCOLAIO

- STABILIMENTO INDENNE (All. IV, Reg. 689/2020):
 - SI** Data conferimento qualifica/...../.....
 - Data ultima prova ufficiale negativa/...../.....
 - NO** Precedente positività: data/...../.....
 - N. CAPI CONTROLLATI..... N. CAPI POSITIVI.....

Prove ufficiali risultati non negative (All. III, Reg. 689/2020): **SAR** **FDC** **ELISA** **AGID** **GAMMA INTERFERON** **IDT SINGOLA** **IDT COMPARATIVA**

- ESITI POSITIVI O DUBBI ALLE PROVE UFFICIALI IN ALLEVAMENTO: **NO** **SI** → DATA.....
 - n. capi controllati
 - n. capi positivi
 - n. capi dubbi

Conferma di laboratorio: **NON EFFETTUATA** **EFFETTUATA**

Se effettuata, indicare le prove diagnostiche eseguite:

- Esame istologico* Esito:.....N. Conferimento (IZSLER).....
- Esame immunoistochimico* Esito:.....N. Conferimento (IZSLER).....
- Esame colturale* Esito:.....N. Conferimento (IZSLER).....
- Esame biologia molecolare PCR* Esito:.....N. Conferimento (IZSLER).....
- Altro (specificare)*

Esito eventuale tipizzazione.....

2. DATI RELATIVI ALL'ALLEVAMENTO O STALLA DI TRANSITO

INDIRIZZO PRODUTTIVO:

- RIPRODUZIONE LATTE RIPRODUZIONE CARNE (LINEA VACCA-VITELLO) INGRASSO MISTO (LATTE + INGRASSO)

- ANIMALI DA RIPRODUZIONE:

BOVINI	NUMERO	BUFALINI	NUMERO
TORI		TORI BUFALINI	
VACCHE		BUFALE	
MANZE		ANNUTOLE(1)	
VITELLI (ETÀ <12 MESI)		VITELLI/E BUFALINI(2)	

- ANIMALI DA PRODUZIONE:

NO **SI**

Vitelli a carne bianca n° Vitelli in svezzamento n°.....
 Vitelloni n° Annutoli⁽³⁾ n.°.....

Macello annesso: **SI** **NO**

⁽¹⁾ Dallo svezzamento al primo intervento fecondativo.

⁽²⁾ Dalla nascita allo svezzamento.

⁽³⁾ Dallo svezzamento a 24 mesi.

Vendita diretta carne/derivati: **SI** **NO**

Vendita a stabilimenti di lavorazione/trasformazione **SI** **NO**

Se sì, indicare ragione sociale e indirizzo della sede produttiva dello stabilimento

ALTRI ANIMALI: **NO** **SI**

Ovini: Femmine > 6 mesi n°..... Data ultima prova sierologica/...../..... Esito.....
Maschi > 6 mesi n°.....
Animali < 6 mesi n°..... **BRC**

Caprini: Femmine > 6 mesi n°..... Data ultima prova sierologica /tubercolinica/...../.....
Esito.....
Maschi > 6 mesi n°.....
Animali < 6 mesi n°..... **BRC** **MTBC**

Cani n.°.....→ *Esame sierologico per Brucella Spp.:* **NO** **SI**
n. controllati n. positivi.....

Suini n°..... Volatili n°..... Gatti n°..... Altre specie.....

RIMONTA:

INTERNA

ESTERNA

PROVENIENZA: *Nazionale*

Regione

PROVINCIA

Estera

Stato

REGIONE

• **STABULAZIONE:**

Vacche: Libera Fissa Mista
Manze: Libera Fissa Mista
Bufale: Libera Altro

Elenco ricoveri per animali

Ricovero	Specie	Categoria	N.ro Capi Presenti	N.ro Capi Positivi

ORIGINE DEL COLOSTRO

Colostro della madre **SI** **A VOLTE** **NO**

Colostro extra-aziendale **SI** Origine: _____ **NO**

Esistenza di una banca del colostro **SI** **NO**

Il colostro viene somministrato dopo trattamento termico risanatore (pastorizzazione/bollitura)?
SI **NO**

ALLATTAMENTO DEI VITELLI

Naturale **SI** **NO**
Artificiale **SI** **NO**

Il latte prodotto immediatamente dopo il parto (che in genere ha caratteristiche di acidità tali da renderlo inadatto per alcuni scopi commerciali) viene somministrato ai vitelli in svezzamento?:
SI **NO**

Il latte di scarto di bovine mastitiche o prodotto in eccesso viene utilizzato per lo svezzamento dei vitelli?
SI **NO**

ALTRE INFORMAZIONI:

Età media alla vendita dei vitelli non adibiti alla rimonta (in giorni)
Età media alla prima fecondazione delle manze (in mesi)
Tempi medi di interparto (in giorni)
N. medio di lattazioni per vacca (animali presenti in azienda)
Percentuale di rimonta su base annua (num. vacche inviate al macello o morte negli ultimi 12 mesi / num. vacche presenti in azienda) %

PROVENIENZA DEL NUCLEO ORIGINARIO DEGLI ANIMALI:

Italia (indicare la provincia):
Estero (indicare il Paese di origine):

MODALITÀ DI SMALTIMENTO DEIEZIONI:

Concimaia tradizionale Fertirrigazione Depurazione in vasconi
Altro

PASCOLO:

NO **SI** Interno all'allevamento
Brado
Alpeggio

INDICARE LE LOCALITÀ ED IL PERIODO IN CUI IL PASCOLO È STATO UTILIZZATO PRIMA DELL' INSORGENZA DEL FOCOLAIO:

Tipo pascolo (proprio/in affitto)	località	Comune	Prov.	dal	al

ADOZIONE DI MISURE DI BIOSICUREZZA:

Isolamento degli animali di nuova introduzione dal resto dell'effettivo,
in locali separati (quarantena): sempre spesso talvolta mai

Tutto pieno / tutto vuoto: sempre spesso talvolta mai

ESISTONO BARRIERE PER ACCESSO: **SI** **NO**

IL DETENTORE ABITA DENTRO L'AZIENDA: **SI** **NO**

IL CARICO/SCARICO DEGLI ANIMALI AVVIENE: **IN AZIENDA** **FUORI DALL'AZIENDA**

PRESENZA APPARECCHI PULIVAPOR: **SI** **NO**

ESISTE UNA ZONA PER LA DISINFEZIONE DEGLI AUTOMEZZI: **SI** **NO**

L'AZIENDA POSSIEDE MEZZI PROPRI: **SI** **NO**

VENTILAZIONE: **FORZATA** **NATURALE**

ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI: **FORAGGIO** **MANGIME** **ENTRAMBI**

MANGIME PRODOTTO IN AZIENDA: **SI** **NO**

FORAGGIO PRODOTTO IN AZIENDA: **SI** **NO**

NUMERO SILOS: _____

MODALITÀ APPROVVIGIONAMENTO ACQUA: **DA POZZO** **DA ACQUEDOTTO**


TRATTAMENTO ACQUA: **CLORAZIONE** **ACIDIFICAZIONE** **NESSUN TRATTAMENTO**

È stata compilata una check list di biosicurezza? **SI** (**Allegare**) **NO**

DISEGNARE SCHEMATICAMENTE UNA MAPPA RELATIVA ALLA DISPOSIZIONE DEI VARI LOCALI DI ALLEVAMENTO, SEGNANDO AL LORO INTERNO LA DISTRIBUZIONE DEI DIVERSI GRUPPI DI ANIMALI.

Indicare inoltre:

- l'eventuale presenza di paddocks esterni e recintati;
- l'ubicazione, rispetto all'azienda, di eventuali allevamenti confinanti specificandone la tipologia.
- Canali d'irrigazione e fonti d'acqua superficiali



3. DATI SUL MOVIMENTO DEGLI ANIMALI

- INTRODUZIONE DI ANIMALI (DOPO L'ULTIMA PROVA SIEROLOGICA NEGATIVA)

Introduzione da altri allevamenti: **NO** **SI**

Introduzione da fiere, mercati o stalle di transito: **NO** **SI**

- USCITA DI ANIMALI (DOPO L'ULTIMA PROVA SIEROLOGICA NEGATIVA)

Vendita ad altri allevamenti - stalle di transito: **NO** **SI**

Uscita verso macelli: **NO** **SI**

Uscita verso fiere/mercati/esposizioni: **NO** **SI**

Allegare il registro di stalla storico degli ultimi tre anni da BDN

Tutti i capi introdotti da fuori regione/fiere e mercati sono stati controllati per la malattia in oggetto dopo l'ingresso **SI** **NO**

Se **NO**, indicare le matricole dei capi non testati:

Matricola individuale	Allevamento di provenienza	Data introduzione

4. CONTATTI CON ALTRI ALLEVAMENTI

- CONTATTI DIRETTI CON ALTRI ALLEVAMENTI BOVINI/BUFALINI
(promiscuità/contacto dei capi dell'allevamento con animali appartenenti ad altre aziende)

NO **SI**

Contatti diretti con altri allevamenti bovini/bufalini

Tipo di Contatto*	Codice BDN	Proprietario	Qualifica sanitaria per BRC/TBC/LEB	Data Ultimo Contatto

*Alpeggio; azienda confinante; fiera; mercato; pascolo; altro.

- CONTATTI INDIRETTI CON ALTRI ALLEVAMENTI BOVINI/BUFALINI

NO SI

Tipo di Contatto°	Codice BDN	Proprietario	Qualifica sanitaria per BRC/TBC/LEB	Data Ultimo Contatto

°attrezzature; liquami, mezzi di trasporto comuni; personale; scambi di alimenti; altro.

Ingresso veicoli in allevamento

Tipo di Trasporto^	Ultimo accesso in Azienda	Frequenza Accesso (N.ro di volte al mese)	Ditta Fornitrice del Servizio	Indirizzo della Ditta	Targa Autoveicolo

^animali; siero; carcasse; liquami; mangimi; scarti; altro.

Ingresso persone in allevamento

Nome e Cognome	Qualifica	Motivo Visita	Data Visita

- CONTATTI DIRETTI CON ALLEVAMENTI OVI-CAPRINI (SOLO PER BRUCELLOSI)

promiscuità/contatto dei capi dell'allevamento con animali appartenenti ad altre aziende)

NO SI

- PASCOLO ALPEGGIO AZIENDA CONFINANTE
 FIERA MERCATO ALTRO.....

DENOMINAZIONE AZIENDA
 PROPRIETARIO..... CODICE |_|_|_|_|_|_|_|_|
 VIA..... N.....
 Comune..... Prov..... A.S.L.....
 Qualifiche sanitarie dello stabilimento:

DENOMINAZIONE AZIENDA
 PROPRIETARIO..... CODICE |_|_|_|_|_|_|_|_|
 VIA..... N.....
 Comune..... Prov..... A.S.L.....
 Qualifiche sanitarie dello stabilimento:

• **CONTATTI INDIRETTI CON ALLEVAMENTI OVI-CAPRINI (SOLO PER BRUCELLOSI)**

NO **SI**

mezzi di trasporto in comune ; scambi di alimenti ; attrezzature ; liquami ; contatti con altre specie animali di allevamenti diversi ; personale (manodopera, tecnici mangimistici, veterinari) ; pascoli ; luoghi di abbeverata ; aziende confinanti⁽¹⁾ ; altro (specificare).....

DENOMINAZIONE AZIENDA

PROPRIETARIO..... CODICE |_|_|_|_|_|_|_|_|

VIA.....N.....

Comune..... Prov..... A.S.L.....

Tipologia: Gregge transumante Gregge in alpeggio Gregge stanziale

Qualifiche sanitarie dello stabilimento:

DENOMINAZIONE AZIENDA

PROPRIETARIO..... CODICE |_|_|_|_|_|_|_|_|

VIA.....N.....

Comune..... Prov..... A.S.L.....

Tipologia: Gregge transumante Gregge in alpeggio Gregge stanziale

Qualifiche sanitarie dello stabilimento:

5. CONTATTI CON ANIMALI SELVATICI

• **PRESENZA DI ANIMALI SELVATICI NELLE AREE IN PROSSIMITÀ DELL'ALLEVAMENTO**

NO **SI**

Erbivori (caprioli, cervi, camosci ecc.)

Mustelidi (tassi, faine ecc.)

Cinghiali

Volpi

Lepri

Altro

OSSERVATO CONTATTO DIRETTO DEI SELVATICI CON I BOVINI/BUFALINI **NO** **SI**

6. ALTRI ALLEVAMENTI BOVINI/OVICAPRINI DELLO STESSO PROPRIETARIO

NO **SI**

Codice identificazione azienda |_|_|_|_|_|_|_|_|

DENOMINAZIONE AZIENDA

VIA.....N.....

Comune..... Prov..... A.S.L.....

indenne da TBC/BRC/LEB **NO** **SI** **data ultimo controllo:**/...../.....

Specie allevata

Codice identificazione azienda |_|_|_|_|_|_|_|_|

DENOMINAZIONE AZIENDA

VIA.....N.....

Comune..... Prov..... A.S.L.....

indenne da TBC/BRC/LEB **NO** **SI** **data ultimo controllo:** / /

Specie allevata

⁽¹⁾ Riportare tale dato solamente in caso di reale possibilità di contatto indiretto con gli animali di tale/i azienda/e.

7. INTERVENTI VACCINALI

Agente Patogeno	Tipo Vaccino (vivo/spento)	Nome Commerciale	Data Vaccinazione	N.ro Capi Vaccinati

8. TRATTAMENTI TERAPEUTICI

Principio Attivo Farmaco	Nome Commerciale	Data Inizio Terapia	Data Fine Terapia	N.ro Capi Trattati

9. STATO SANITARIO DEL PERSONALE DI STALLA

- LIBRETTO SANITARIO

- Regolare
- Non regolare
- Non richiesto

NOTE:

- CASI DI BRUCELLOSI NELL'UOMO:

NO SI

Personale ammalate	N°	Data Diagnosi
Personale di stalla <input type="checkbox"/>
Familiari <input type="checkbox"/>
Altre persone <input type="checkbox"/>

- CASI DI TUBERCOLOSI NELL'UOMO:

NO SI

Personale ammalate	Anno ⁽¹⁾	Età ⁽²⁾
Personale di stalla <input type="checkbox"/>
FAMILIARI <input type="checkbox"/>
Altre persone <input type="checkbox"/>

(specificare)

- ULTIMA PROVA ALLERGICA E/O SCHERMOGRAFIA

PROVA ALLERGICA	Data/...../.....	Esito	Non noto <input type="checkbox"/>
SCHERMOGRAFIA	Data/...../.....	Esito	Non noto <input type="checkbox"/>

⁽¹⁾ Anno in cui è stata fatta la diagnosi.

⁽²⁾ Età della persona al momento della diagnosi.

10. ANAMNESI PATOLOGICA DELL'ALLEVAMENTO (compilare solo il paragrafo della malattia in oggetto)

• **BRUCELLOSI:**

Sintomatologia riferibile a BRC clinicamente manifesta:

Mortalità in allevamento: **NO** **SI** : PERIODO.....

SPECIE..... CATEGORIA..... % SOGGETTI.....

Presenza di aborti in allevamento:

NO **SI**

PERIODO NEL QUALE SI SONO VERIFICATI: DAL AL

ANIMALI INTERESSATI: PRIMIPARE%

PLURIPARE.....%

TIPO DI ABORTI: PRECOCI (PRIMA DI 4 ½ MESI)

TARDIVI (DOPO 4 ½ MESI)

Episodi di aborto in altre specie presenti in azienda:

NO **SI** SPECIE:..... % SOGGETTI INTERESSATI%

Presenza di ritenzioni placentari:

NO **SI** PERIODO NEL QUALE SI SONO VERIFICATE: DAL AL

% DI SOGGETTI INTERESSATI:.....%

Episodi di ritenzioni placentari in altre specie presenti in azienda:

NO **SI** PERIODO NEL QUALE SI SONO VERIFICATE: DAL AL

SPECIE: % SOGGETTI INTERESSATI%

ALTRI SINTOMI: MASTITI ORCHITI ARTRITI ALTRO (SPECIFICARE).....

INVIO DI MATERIALE PATOLOGICO AL LABORATORIO **NO** **SI** : Data/...../.....

N. Conferimento IZSLER.....

ISOLAMENTO DI *Brucella* Spp. DA MATERIALE PATOLOGICO INVIATO AL LABORATORIO NEL PERIODO PRECEDENTE IL RILIEVO DELLA POSITIVITÀ SIEROLOGICA:

NO **SI** Tipologia materiale inviato:

Isolamento di: *Brucella abortus* Biotipo (specificare):

Brucella melitensis Biotipo (specificare):

Altre *Brucelle* Biotipo (specificare):

• **TUBERCOLOSI:**

SINTOMATOLOGIA RIFERIBILE A TBC CLINICAMENTE MANIFESTA: **NO** **SI**

In atto al momento della visita Segnalata dal veterinario aziendale

L'ALLEVAMENTO INFETTO È STATO INDIVIDUATO

Con il test tubercolinico → **(Allegare mod. 2/33)** Al macello → **(Allegare mod. 10/33)**

Osservazioni:

.....

.....

.....

.....

• **LEUCOSI:**

Elencare i controlli sierologici di stalla effettuati negli ultimi 5 anni a partire dal più recente:

Data del controllo	N° capi sottoposti a prova sierologica°	N° campioni positivi	Prova sierologica impiegata (AGID, ELISA, ELISA-L)

° Indicare "latte di massa" se il controllo è stato effettuato mediante l'ELISA-L su latte di massa.

• ALTRE PATOLOGIE PRESENTI IN ALLEVAMENTO: **NO** **SI**

Patologia/e:

In atto al momento della visita Segnalata dal veterinario aziendale

Terapie effettuate:

11. ELENCO DEI CAPI POSITIVI AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEL FOCOLAIO

Matricola	Razza	Sesso (M/F)	Data nascita	Stato fisiologico e categoria°	Data introduzione	Origine del capo*

° Indicare con G se gravido, con NG se non gravido e nel caso in cui fosse gravido indicare il mese di gravidanza al momento del prelievo (ad esempio se l'animale è gravido al 5 mese indicare G5). Indicare inoltre la categoria del soggetto M se manza (si intendono capi che non hanno mai partorito), V se vacca. Per le altre categorie non è necessario poiché è ricavabile dalla data di nascita.

* Compilare con: "Aziendale" se il capo è nato in azienda; con il codice dell'azienda di provenienza se l'animale è di origine nazionale; con il Paese di provenienza se l'animale proviene dall'estero.

12. ELENCO DEI VITELLI NATI DAI CAPI POSITIVI

(Elencare i vitelli nati nei 12 mesi precedenti la rilevazione del focolaio dagli animali riscontrati positivi).

Matricola	Razza	Sesso (M/F)	Data nascita	Matricola Madre	Presente in azienda (SI/NO)*	Data uscita	Destinazione°

* al momento della conferma del focolaio

° compilare il campo con la denominazione dell'azienda di destinazione o la denominazione del macello se il capo è stato macellato o abbattuto.

13. ELENCO SEGNALAZIONI DI CONNESSIONI EPIDEMIOLOGICHE EFFETTUATE

Data segnalazione	AUSL Destinataria	Codice aziendale segnalato	Tipo connessione riscontrata	Data riscontro segnalazione	Esito riscontro (Favorevole/ Sfavorevole)

Osservazioni:

.....

.....

.....

..

Nome e Cognome in stampatello del Veterinario compilatore:

.....

Data compilazione / /

Firma e Timbro

AZ. USL E DISTRETTO _____

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DI
BRUCELLOSI, TUBERCOLOSI E LEUCOSI BOVINA
SCHEDA ANAMNESTICA INDIVIDUALE CAPO POSITIVO ALLA PROVA UFFICIALE**

CODICE AZIENDA | _____ | PROPRIETARIO/DETENTORE _____

INDIRIZZO E COMUNE _____

IDENTIFICAZIONE ANIMALE SIEROPOSITIVO

Specie	Razza	Sesso	Data di nascita	Marca auricolare (e numero di stalla)

PROVENIENZA

- Nato in stalla
 Introdotto in data ___/___/___ proveniente dalla azienda _____ sita nel comune di _____ codice | _____
 direttamente/attraverso stalla di transito⁽¹⁾ _____ sita nel comune di _____ codice | _____
 senza/con⁽¹⁾ modello 4 integrato (n.....) in data ___/___/___

SIEROLOGIA PER BRUCELLOSI

1. Ultimo titolo sierologico FDC: ___ UFC/ml; Data del controllo ___/___/___
 2. Data dell'ultimo controllo sierologico negativo: ___/___/___ Non testato precedentemente
 3. Capo vaccinato per BRC Sì No

PROVE IMMUNOLOGICHE PER TUBERCOLOSI

1. Data ultima prova tubercolinica positiva/dubbia ___/___/___ Singola Comparativa
 2. Data ultima prova tubercolinica negativa ___/___/___ Non testato precedentemente
 3. Data ultima prova con Gamma Interferon ___/___/___ Esito

SIEROLOGIA PER LEUCOSI

1. Data ultimo sierologico ELISA/AGID ___/___/___
 2. Data dell'ultimo sierologico negativo: ___/___/___ Non testato precedentemente

ALTRE NOTIZIE

1. Dall'ultima prova negativa l'animale ha praticato la monta naturale? Sì No
 2. Se femmina, l'animale attualmente è: vuoto gravido al ___ mese non sa
 3. Se femmina, l'animale nell'ultima gravidanza:
 ha abortito in data ___/___/___, quando era al ___ mese di gravidanza
 ha partorito in data ___/___/___ un vitello morto poco dopo il parto per ____
 ha partorito in data ___/___/___ il vitello marcato _____ (nel caso il vitello sia ancora presente in allevamento indicare l'esito del controllo sierologico per BRC o LBE:
 Positivo Negativo Non esaminato)

Data compilazione ___/___/___

 Timbro e firma del
Veterinario Ufficiale

Tubercolosi (Reg UE 2002/627 art. 83)

Rilievi anatomo patologici

Le lesioni sono solitamente rilevabili nei bovini adulti.

Nelle forme primarie le lesioni nodulari sono generalmente localizzate nei linfonodi dell'apparato respiratorio (tracheobronchiali e mediastinici) e della testa (retrofaringei, sottomandibolari e parotidei).

Nelle fasi avanzate le lesioni possono essere generalizzate con noduli milari diffusi a livello di diversi organi e sierose (tisi perlacea).

All'incisione il contenuto, solitamente giallastro, ha consistenza caseoso-calcifico.

Diagnosi differenziale con:

- **Ascessi:** il contenuto della lesione non ha in questo caso la consistenza caseosa tipica della TBC
- **Actinomicosi:** Le lesioni sono limitate a livello della testa e hanno consistenza più compatta in quanto interessano il tessuto osseo
- **Cisti idatidiche regredite:** in caso di lesione parassitaria è facile anucleare la membrana elintica
- **Mesotelioma:** Può avere aspetto macroscopico simile ad una tisi perlacea, in cui sono solitamente interessate solo le sierose e non ci sono lesioni milari caseose generalizzate

Agente eziologico:
Mycobacterium bovis (principalmente), *M. caprae*



Lesione linfonodo retrofaringeo



Lesione polmone e linfonodi



Complesso primario polmonare



Tisi perlacea sierosa pleurica



Lesioni al fegato a seguito di generalizzazione

Giudizio ispettivo

Bloccare la catena di macellazione e isolare la carcassa e i visceri:

- Ispezione, palpazione e incisione degli organi toracici/addominali e dei relativi linfonodi
- Ispezione della carcassa in particolare di pleura e peritoneo

In caso di lesioni localizzate (complesso primario) a livello di un solo organo e dei relativi linfonodi (es. testa o polmoni), esclusione dal consumo umano del solo organo coinvolto e relativi linfonodi).

In caso di lesioni in più distretti (generalizzazione linfomatogena), esclusione dal consumo umano della carcassa, frattaglie e del sangue.

Le parti interessate devono essere smaltite come SOA Cat 2.

Prelievo di un campione di tessuto interessato ed invio a IZS con richiesta di:

- Esame Istologico/colorazione Ziehl Neelsen
- Esame culturale per Micobatteri

In attesa dell'esito degli accertamenti analitici è consigliabile che le carni vengano comunque trattenute presso lo stabilimento e non inviate alla commercializzazione.

A seguito di conferma del sospetto diagnostico, predisposizione del Modello 10.33 (al più presto e comunque entro 8 giorni) per notifica dello stesso all'AUSL e alla regione competente per l'allevamento di provenienza del capo e al proprio servizio regionale.

**Piano regionale di sorveglianza e controllo della brucellosi
SCHEDA DI INVIO DI CAMPIONI PER LA SORVEGLIANZA SUGLI ABORTI**

CODICE AZIENDALE |—| |—| |—| |—| |—| |—| |—|

PROPRIETARIO/DETENTORE _____

INDIRIZZO E COMUNE _____

ANIMALE CAMPIONATO

Specie	Razza	Sesso	Età	Marca auricolare (e numero di stalla)

CAMPIONI PRELEVATI

<input type="checkbox"/> sangue	<input type="checkbox"/> feto/placenta	<input type="checkbox"/> latte	<input type="checkbox"/> tampone vaginale
---------------------------------	--	--------------------------------	---

ALTRE NOTIZIE

Capo vaccinato per BRC <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Se la data di fecondazione è conosciuta, a che mese di gravidanza è avvenuto l'aborto? ____ / ____ / ____

Si richiede: Esame sierologico per Brucella e _____
 PCR Brucella (su tampone, feto, placenta)

Data del prelievo ____ / ____ / ____

Timbro e firma del Veterinario Prelevatore

Si prega di compilare una scheda per ogni animale campionato
--

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Diegoli, Responsabile di SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/412

IN FEDE

Giuseppe Diegoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Luca Baldino, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/412

IN FEDE

Luca Baldino

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 397 del 20/03/2023

Seduta Num. 11

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi